


GAETANO ARMAO

**LA PRIVATIZZAZIONE DELLE
IMPRESE PUBBLICHE IN SICILIA:
LA DIFFICILE TRANSIZIONE**

Prefazione di Filippo Salvia



Palermo 2008

*A mio Padre Liborio che mi ha
insegnato ad amare il diritto*

In copertina dipinto di Maurilio Catalano.

PREFAZIONE

La travagliata vicenda degli Enti economici della Regione siciliana - puntualmente ricostruita in questo pregevole *Volume* di Gaetano Armao - conferma la "*non biodegradabilità*" degli apparati pubblici: la caratteristica cioè delle amministrazioni pubbliche e delle relative burocrazie a sopravvivere alle loro funzioni e a rimanere talvolta sulla scena anche quando a loro ragion d'essere è venuta da tempo meno.

Ciò, sul piano "pedagogico", dovrebbe suggerire una rigorosaterapia preventiva: tutte le volte in cui una certa legge si appresti ad introdurre una nuova struttura (pubblica o privata non importa), bisognerebbe attentamente valutare, in sede di esame di "fattibilità" della medesima, la c.d. *opzione zero*: una opzione questa che - dopo anni di intenso attivismo legislativo - si va facendo finalmente strada sia tra gli studiosi che tra i politici, con la inattesa scoperta che quella esigenza "contemplativa" (di cui parla Russell nel suo *Elogio dell'ozio*) non vale solo per la vita individuale ma anche..... per l'attività del legislatore!

La vicenda degli enti economici regionali ("economici", in realtà, solo a parole e secondo una visione formalistica non più sostenibile nel contesto del diritto europeo), dimostra - come dicevo - la validità dell'anzidetta tesi e conferma più in generale l'esigenza di una maggiore ponderazione nella fase di formazione delle leggi: specie di quelle aventi un forte impatto con l'organizzazione amministrativa.

Ripercorrendo i momenti più salienti della storia dell'impresa pubblica in Sicilia è agevole ad esempio scoprire che il dissesto finanziario degli enti (continuamente ripianato nel tempo da apporti esterni in barba al principio dell'autosufficienza) avrebbe potuto ragionevolmente far ritenere, già alla metà degli anni '60, maturi i tempi per la chiusura dell'esperienza. Ma tutta quella congerie di interessi (burocratici ed esterni) che solitamente si consolidano attorno agli apparati pubblici impedì l'anzidetta soluzione.

Ed infatti, dopo una fase - caratterizzata da una accesa polemica nei confronti del capitalismo del Nord colpevole di ogni

male - agli inizi degli anni 60 comincia a farsi strada l'idea di una terapia meno traumatica di tipo riformistico.

L'occasione è data dall'incipiente programmazione. Si consolida ben presto in sede politica il convincimento secondo cui il carattere privatistico della Società finanziaria addetta allora allo sviluppo (SOFIS) non costituiva uno strumento valido per la nuova politica di piano. Era assolutamente necessario disporre di un apparato più docile dotato di personalità giuridica pubblica. La legge regionale 7 maggio 1967, n. 18 trasformerà appunto la SOFIS in ESPI.

Ma neppure l'ESPI e le altre imprese pubbliche presenti sulla scena (EMS, AZASI ecc.) si mostrarono all'altezza del compito loro affidato dalla riforma. Si ritenne allora (negli anni del c.d. consociativismo) di poter rilanciare la *regione imprenditrice*, creando una sorta di cordone ombelicale tra gli enti e le Commissioni assembleari, al fine di eliminare quella che all'epoca appariva una patologia: vale a dire *l'autocefalismo* degli enti stessi. Ma ben presto - considerando gli sprechi - fu facile osservare che un tale rapporto di strumentalità dell'apparato imprenditoriale pubblico alla "politica" appiattiva i c.d. enti economici a mere strutture burocratiche inidonee a competere sul mercato. Si cominciò allora a vagheggiare per qualche tempo un possibile rilancio dell'attività imprenditoriale della Regione, attraverso il ritorno a formule privatistiche.

Solo di recente - e con un ritardo di circa trent'anni - è stata assunta finalmente l'unica decisione razionale possibile: quella della "dismissione" dell'intero apparato economico della Regione.

Questa, per sommi capi, la storia degli enti economici.

Il Volume - oggetto di queste brevi note - va segnalato non solo per il suo contenuto intrinseco (si tratta di una mappa completa e ragionata della vicenda delle "privatizzazioni" in Sicilia), ma anche per il metodo seguito.

Ripercorrendo la vicenda degli enti economici regionali è interessante ad esempio, a tal riguardo, constatare come i giuristi che hanno accompagnato nell'arco degli anni le numerose "riforme" sopra accennate (dalla SOFIS, all'ESPI, ecc.) non sembrano mai essersi accorti della irreversibilità della crisi (percepibile invero ad occhio nudo), accreditando invece la tesi

"ufficiale" secondo cui cambiano la "natura" o "l'etichetta" dell'ente o modificando (a parole) le finalità della normativa, sarebbe stato possibile dare nuovo slancio e vigore ad un sistema, in realtà, fuori dal tempo e privo pertanto di qualsiasi reattività!

Filippo Savia

Ordinario di diritto amministrativo
nell'Università di Palermo

1. INTRODUZIONE

Il fenomeno della privatizzazione delle imprese pubbliche ha raggiunto in Italia una dimensione di assoluto rilievo a rappresentato, come già avvenuto nelle principali economie europee, uno degli assi portanti nella ricostruzione nel nuovo ruolo economico dello Stato. La scelta, invero tardiva e per taluni aspetti contraddittoria - di dismettere il patrimonio produttivo pubblico è stata travagliata ed ha subito - e subisce ancora - aggiustamenti e ricalibrature, ma può dirsi ormai definitivamente intrapresa pur se non mancano arresti o tentativi di ripristino dell'assetto proprietario a prevalenza pubblica.

La Regione siciliana, che ha svolto un ruolo primario di direzione dell'economia attraverso propri enti pubblici e partecipazioni azionarie, sotto la pressione dei pesanti oneri finanziari connessi al mantenimento di queste strutture ed al sostanziale fallimento dell'esperienza di intervento diretto in economia, ha anch'essa avviato un processo di privatizzazione con alcuni interventi recenti legislativi.

Non diversamente da quanto avvenuto a livello statale il processo di avvio delle privatizzazioni è stato caratterizzato da incertezze e contraddizioni ed ha dovuto affrontare forti resistenze provenienti, in particolare, dai settori che guardano con diffidenza ad interventi che accentuano la competitività e le incertezze ad essa connesse.

In particolare questo studio mira ad analizzare le principali imprese pubbliche aventi sede nella Regione siciliana, e riconducibili all'ente Regione ed alle sue diverse forme di intervento in economia, al fine di effettuare un'analisi dell'ormai avviato processo di privatizzazione delle imprese pubbliche siciliane sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico esaminandone: la disciplina normativa, le fasi di avanzamento, la consistenza economica, le ricadute sul mercato e sugli utenti.

Più specificatamente l'ambito soggettivo di indagine riguarda:

a) le partecipazioni industriali della Regione detenute dai disciolti enti pubblici economici di gestione (Az.A.Si., E.M.S. ed E.S.P.I.);

b) gli altri enti pubblici economici regionali (A.S.T., E.A.S., I.R.V.V., E.S.A., le *Aziende termali* di Sciacca ed Acireale_____);

c) le banche partecipate dalla Regione e gli enti regionali che svolgono attività finanziaria (Banco di Sicilia S.p.A., Sicilcassa S.p.A. in liquidazione, IRFIS-Mediocredito della Sicilia S.p.A. CRIAS, IRCAC);

Non sfugge ad un'attenta analisi che si tratta di un insieme assai variegato e connotato da profonde differenze. Convivono infatti, comparti industriali che hanno da tempo intrapreso un accentuato declino (basti pensare alla cantieristica ed alla metalmeccanica) e comparti con rilevanti prospettive di crescita (servizi di pubblica utilità, agroalimentare). Tuttavia non può revocarsi in dubbio che il processo di privatizzazione delle imprese pubbliche è caratterizzato da tratti fondamentali che assumono poi connotati specifici in relazione al peculiare settore economico in cui opera l'impresa [VELJANOSWSKI, 1988; McELDOWNEY, 1998].

Esulano dalla trattazione altri enti pubblici per i quali è già stata avviata o prevista la privatizzazione (basti pensare agli enti lirici, trasformati in fondazioni alla stregua di quanto previsto dalla l. 28 dicembre 1995, n. 549 o le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), o più in generale ipotizzata la trasformazione (come i Consorzi per le aree di sviluppo industriale).

L'approccio che caratterizza la prima parte dello studio, dopo una ricostruzione della disciplina normativa della materia è di tipo empirico, e si incentra, precipuamente, sulla ricognizione del fenomeno nelle sue diverse, e per taluni profili, controverse sfaccettature.

Seguono poi alcune valutazioni sullo "stato dell'arte" del processo di privatizzazione. Si tratta in ogni caso di considerazioni che tengono conto del contesto economico regionale e, nel contempo, dei principi che giustificano le privatizzazioni e lo sviluppo che le ha caratterizzate, contribuendo a costituirne una delle più rilevanti misure di politica economica.

Il primo capitolo è rivolto alla sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento delle privatizzazioni nell'ordinamento statale ed in quello regionale siciliano. E' in particolare a quest'ultimo che si riferiscono poi alcune

considerazioni volte ad inquadrarlo nel controverso scenario della legislazione della Regione siciliana e delle sue più recenti evoluzioni.

Dalla disamina del reale contesto entro cui va collocato il processo di privatizzazione delle imprese pubbliche siciliane si evince che lo stesso ha caratteristiche profondamente diverse da quelle statali. Infatti, mentre nel secondo caso, la questione della dismissione delle aziende pubbliche si è connessa con il tema della liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità (telecomunicazioni, energia, trasporti, poste), riguardando solo per alcuni aspetti le dismissioni con rilevanza più strettamente industriale, nel caso della Sicilia, le privatizzazioni incidono prevalentemente su imprese di tale ultimo insieme. Ciò dovrebbe rendere la definizione del processo di privatizzazione non solo più agevole, ma anche più celere.

Nel secondo capitolo vengono poi partitamente analizzate le privatizzazioni dei diversi enti regionali in relazione al loro stato di definizione ed al contesto giuridico ed economico-finanziario entro cui vanno collocate.

Emerge un quadro nel quale, al di là di taluni primi risultati, il processo di privatizzazione è ancora allo stato germinale e si è incentrato, non senza le stridenti contraddizioni che saranno evidenziate, nell'avvio della liquidazione degli enti economici regionali (ESPI, EMS, AZASI, solo per quest'ultimo ormai definita) e della privatizzazione di due di maggiori enti regionali che operano nei settori dei servizi pubblici (EAS, nella distribuzione delle risorse idriche ed AST, nel settore degli autotrasporti).

Come si avrà modo altresì di dimostrare la questione delle privatizzazioni delle partecipazioni industriali della Regione ha un rilievo più che altro di tipo simbolico e ne assume, invece, sotto il profilo economico, uno del tutto marginale. La gran parte delle imprese partecipate dai disciolti enti economici, infatti, si trovava già in liquidazione, sicchè più che un problema di dismissione di apparati produttivi, se ne poneva uno di vendita di cespiti già destinati alla produzione.

Mentre, come si avrà modo di verificare, nella stessa fase in cui si cominciava ad inverare il processo di privatizzazione

sostanziale delle imprese regionali, la Regione riprendeva con vigore la propria presenza in economia attraverso la costituzione di società operanti in settori economici aperti al mercato (informatica, servizi etc.).

Il terzo capitolo reca alcune considerazioni sulle diverse forme di dismissione del patrimonio produttivo della Regione e delle autonomie locali e funzionali.

Viene altresì focalizzato, in termini di prospettiva, il nuovo ruolo che la Regione è chiamata a svolgere nella promozione dello sviluppo economico e gli strumenti di cui essa dispone alla luce della vigente disciplina comunitaria e statale. Una particolare considerazione viene rivolta agli strumenti della programmazione negoziata ed alle grandi potenzialità che un uso virtuoso di detti moduli può dispiegare sul piano della crescita allocativa.

CAPITOLO PRIMO

**GLI SVILUPPI NORMATIVI DELLE
PRIVATIZZAZIONI IN ITALIA E NELLA
REGIONE SICILIANA**

1. *Le vicende della regolazione delle privatizzazioni nell'ordinamento statale ed i variegati modelli di privatizzazione*

La disciplina sulle privatizzazioni, analogamente a molte regolazioni di profili economici, è il frutto di scelte maturate prima sul piano della politica economica e quindi, successivamente, trasfuse in atti normativi.

Sin dai primi interventi normativi il legislatore italiano ha manifestato in tale scenario una prospettiva ondivaga, volta a conseguire molteplici risultati e, primariamente, quelli più strettamente attinenti alle esigenze di cassa dello Stato. Solo successivamente, attraverso interventi di modifica dell'originario assetto normativo la disciplina è stata completata e definita.

La via italiana alle privatizzazioni, oltre all'evidente ritardo rispetto a quella percorsa da altri Paesi (Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo etc.), è pertanto caratterizzata da evidenti elementi di peculiarità.

La singolarità della modalità di intervento prescelta dal legislatore italiano impone, tuttavia, prima di svolgere alcune considerazioni sull'attuale assetto della normativa in materia, di inquadrare il tema in esame nella sua corretta prospettiva.

In termini generali le privatizzazioni – in una prospettiva ampia – manifestano molteplici aspetti. In particolare emerge che:

a) la privatizzazione è una vera e propria tendenza di fine secolo, comune a tutte le aree economiche ed a quasi tutti i comparti produttivi. In seno a questo processo l'Europa occidentale - anche per la peculiare convivenza di sistemi economici di mercato e di presenza di massicce forme di intervento delle amministrazioni pubbliche in economia - nel ventennio 1977-1997 ha realizzato il numero più rilevante di

operazioni di privatizzazione (circa 600) e con i più consistenti introiti (380 md. di \$, il 50% dei proventi mondiali);

b) nella decisione di avviare il processo di privatizzazione - comune a paesi economicamente avanzati ed a quelli a sviluppo ritardato, a crescita lenta o impetuosa - le determinanti principali sono di natura politica e finanziaria, mentre non dipendono dal reddito pro-capite, da altri indicatori di sviluppo o dalle condizioni iniziali;

c) una volta preso avvio il processo di privatizzazione, i proventi e la diffusione della proprietà azionaria sono influenzati da fattori quali: la credibilità dei governi, l'ampiezza e la liquidità dei mercati di capitali, il grado di protezione degli azionisti e dei creditori, la qualità di applicazione degli ordinamenti giuridici;

d) la variabile connessa agli istituti giuridici (protezione dei risparmiatori, l'efficienza dei sistemi giudiziari) incide sulle modalità di collocamento, la quota di capitale ceduto al mercato, le pratiche di *underpricing* (riduzione del prezzo sul valore effettivo dell'impresa), ciò dimostra la diffusione delle privatizzazioni parziali, la presenza di condizioni peculiari nel trasferimento del controllo (quali la *golden share*, ossia la riserva di poteri speciali all'azionista pubblico);

e) infine, nella privatizzazione dei monopoli la pre-esistenza di adeguati meccanismi di controllo di regolamentazione favoriscono il processo medesimo, contenendo l'incertezza e contribuendo alla valorizzazione delle imprese (SINISCALCO, BORTOLOTTI, FANTINI, VITALINI, 1999).

L'oggetto di questo studio non è limitato alle c.d. *privatizzazioni sostanziali* - ossia a quelle che determinano l'effettivo trasferimento del controllo sulla società privatizzata ad investitori privati - e che trovano la prevalente giustificazione teorica nella influenza dei diritti di proprietà rispetto alla redditività ed all'efficienza delle imprese.

A questa fattispecie si aggiunge quella delle *privatizzazioni formali*, solo in taluni casi propedeutiche alle prime, che risponde al principio della corrispondenza tra la natura giuridica dell'attività (impresa) e quella del soggetto gestore, e della conseguente inadeguatezza del soggetto pubblico (ancorché riconducibile a quell'ibrido sintetizzato dalla figura dell'ente

pubblico economico) a gestire attività imprenditoriali. In tale ultima fattispecie vanno collocate tutte quelle operazioni - che vedremo essere le prevalenti nell'ambito soggettivo analizzato - che si sostanziano nella trasformazione dell'ente pubblico in società (per azioni o a responsabilità limitata).

Il processo di privatizzazione formale degli enti pubblici economici non risolve appieno l'ibrida convivenza tra pubblico e privato, infatti al modello dell'ente pubblico economico si sostituisce, in molte ipotesi, quello della società di diritto speciale. Si tratta infatti della trasformazione di un peculiare ente pubblico (gestore d'impresa e quindi sottoposto a rilevanti deroghe al diritto pubblico), denominato "economico", in una peculiare società (qualificata, in ragione delle deroghe al diritto societario che scaturiscono dalla presenza di pubbliche amministrazioni nella compagine sociale e/o dalla peculiare attività di servizio pubblico svolta) [AMMANNATI, 1995, RENNA, 1997].

Sotto tale angolo di visuale appare quindi condivisibile l'approccio alla stregua del quale, anche in relazione all'attività svolta ed alle finalità perseguite dalle istituzioni pubbliche, la trasformazione in società degli enti pubblici gestori di imprese, segna comunque un significativo passaggio nella crescita di efficienza del sistema pubblico [BONELLI, 1996].

Essa infatti, nonostante la permanenza in posizione di controllo di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico economico, consente già di conformare condotte e decisioni alle regole del diritto societario, avviando un circolo virtuoso incentrato sul rischio d'impresa.

Pertanto ad eccezione delle limitate ipotesi che impongono di ricorrere ancora alla fattispecie dell'ente pubblico in settori a rilevanza economica, ma con notevoli influenze sul piano della regolazione (v. da l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile giusta d.lgs. 25 luglio 1997, n. 250), l'assoggettamento alla privatizzazione formale, ossia alla trasformazione dell'ente pubblico in società di capitali in mano pubblica, comporta:

a) l'applicazione di norme civilistiche in tema di bilancio, con i conseguenti benefici sul piano della trasparenza e leggibilità dei risultati di gestione delle imprese pubbliche;

b) l'applicazione delle medesime norme in materia di capitale sociale, con la conseguenza di costringere gli amministratori delle società al rispetto dei vincoli economici alla gestione, e di responsabilità degli amministratori;

c) il perseguimento della causa lucrativa, con il conseguente divieto di effettuare spese improduttive o di incorrere in 'oneri impropri' [BONELLI, 1996].

Anche se non può sfuggire che attraverso siffatta soluzione, in particolare nel caso in cui la privatizzazione formale non rappresenti uno stadio per la privatizzazione dell'impresa pubblica, ma un punto di arrivo o, in ogni caso, di 'stasi', si realizza un'alterazione delle finalità perseguite.

Infatti, se è innegabile che le resistenze all'uscita completa della mano pubblica crescono in modo direttamente proporzionale all'avvicinarsi della soglia critica che segna la perdita effettiva del controllo, uno 'stallo' nel processo di privatizzazione dell'impresa pubblica che consenta il permanere del controllo pubblico determina una forma surrettizia di condizionamento di quest'ultimo sul risparmio privato, per molti versi riconducibile, all'esperienza della partecipazioni statali [GALLI, 1998].

2. *La disciplina statale della privatizzazione delle imprese pubbliche: un quadro di sintesi*

La legislazione sulle privatizzazioni in Italia ha avuto – è opinione ormai diffusa in dottrina – uno sviluppo singolare, apparentemente contraddittorio se riguardato alla luce dell'approccio che vede nelle privatizzazioni una misura di politica economica volta a perseguire l'efficienza allocativa e produttiva, ma, invero, rispondente alla effettiva finalità perseguita: il riequilibrio della finanza pubblica ed il ripianamento del *deficit* di bilancio. E ciò nonostante tale obiettivo fosse ritenuto marginale tra quelli auspicati dall'allora Ministro del Tesoro, Barucci, che nel *Libro verde sulle partecipazioni dello Stato*, individuava: il miglioramento dell'efficienza delle imprese, l'accrescimento della concorrenza sui mercati, l'apertura ed estensione del mercato mobiliare,

accentuazione dell'internazionalizzazione del sistema industriale italiano [MINISTERO DEL TESORO, 1992].

Da qui il dipanarsi di interventi normativi sottoposti a correzioni ed aggiustamenti continui, spesso frutto di esperienze negative, che rendono, oggi, il quadro normativo di difficile lettura ed ancor più di ardua applicazione.

Dapprima con la c.d. legge Amato (l. n. 218 del 1990) e poi con la disarticolata legislazione sulla trasformazione delle aziende autonome statali e degli enti pubblici economici in S.p.A. (principali riferimenti normativi relativi alla disciplina delle privatizzazioni, nonché delle società da essi partecipate, sono rappresentati dal d.l. 5 dicembre 1991, n. 386, conv. dalla l. 29 gennaio 1992, n. 35 e dal d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con mod. dalla l. 8 agosto 1992, n. 359, quest'ultimo ulteriormente modificato con il d.l. 23 aprile 1993, n. 118, conv. dalla l. 23 giugno 1993, n. 202 e dal d.l. 21 giugno 1993, n. 198 conv. dalla l. 9 agosto 1993, n. 292; nel 1994 sono poi intervenuti ulteriori provvedimenti legislativi di modifica, tra i quali occorre segnalare per la sua rilevanza il d.l. 31 maggio 1994, n. 332, conv. con mod. dalla l. 30 luglio 1994, n. 474, recante: *Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in Società per azioni*), si è avviato nell'ordinamento giuridico italiano un ampio processo di privatizzazione.

In particolare la normativa del 1992-1993 ha sancito la trasformazione diretta in società per azioni dei principali enti pubblici economici (Iri, Eni, Ina, Enel)

Anche se deve sottolinearsi, come già evidenziato in precedenza, che tale processo è subito apparso di tipo prevalentemente "formale" (c.d. *self privatization*, inerente la mera trasformazione dell'ente gestore d'impresa in S.p.A., si vedano al riguardo le vicende delle più grandi imprese pubbliche del Paese: Ferrovie dello Stato, Poste ed Enel), piuttosto che "sostanziale" e che gli enti pubblici economici regionali sono in gran parte rimasti fuori da tale processo.

La prospettiva della privatizzazione, tuttavia, non attiene esclusivamente alle imprese pubbliche. Com'è noto la stessa l. n. 59 del 1997, c.d. legge sul "*federalismo amministrativo*", all'art. 11, primo comma, lett. b), ha delegato il Governo ad emanare uno o più

decreti legislativi diretti, tra l'altro, a realizzare il riordino degli enti pubblici operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza "nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale". Mentre è di tutta evidenza l'incidenza che il processo di privatizzazione ha esercitato sulla stessa attività di assistenza o, più in generale, del c.d. privato sociale (si pensi alla disciplina del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, etc.).

In esecuzione di tale delega il Governo è intervenuto a privatizzare molteplici enti, in settori (v. in particolare quello della promozione e diffusione della cultura, cfr. al riguardo il d. lgs. 18 novembre 1997, n. 426 che ha disciplinato la trasformazione dell'ente pubblico "centro sperimentale di cinematografia nella scuola nazionale del cinema", il d. lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, con il quale l'ente pubblico "Biennale di Venezia" è stato trasformato in persona giuridica privata "Società di cultura La Biennale di Venezia", il d.lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, che ha trasformato in fondazione l'ente pubblico "Istituto nazionale del dramma antico", nonché il d. lgs. 23 aprile 1998, n. 134 che disciplina, in generale, il procedimento di trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in fondazioni di diritto privato).

Va inoltre ricordato che lo stesso intervento di promozione e sostegno alle attività produttive e per l'attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno e nelle aree depresse è stato incentrato su *Sviluppo Italia S.p.a.*, società istituita con d. lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, giusta le previsioni dettate con d. P.C.M. 26 gennaio 1999, alla quale sono state tra l'altro conferite le partecipazioni dello Stato, o da organismi da questo controllati, nelle società SPI, ITAINVEST, IG-Società per l'imprenditorialità giovanile, nonché di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA e le quote di IPI.

Da ultimo l. n. 448 del 1998 e succ. mod. e int., all'art. 15, ha previsto la costituzione della Società per azioni per la gestione dei rimborsi d'imposta e contributivi, soggetto che opera sulla base di cessioni di crediti d'imposta e contributivi da parte dello Stato, degli enti pubblici previdenziali e dal cessionario dei crediti INPS.

Mentre non può sottacersi che già sulla scorta di quanto previsto dalla l. n. 537 del 1993 il d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ha sancito la privatizzazione degli enti previdenziali [CASSESE, 1995; CAIANIELLO, 1999; LUCIANI, 1999].

Va condivisa pertanto la conclusione che in tal senso – piuttosto che privatizzazioni in senso stretto - siano state realizzate delle vere e proprie "depubblicizzazioni", con la conseguenza che compiti prima affidati ad organismi pubblici, adesso vengono attribuiti a soggetti con natura giuridica privata, ma a rilevanza pubblica [CASSESE, 1996]. La Società di capitali di diritto speciale o anomala [IBBA, 1992], diviene pertanto un modulo privilegiato dell'organizzazione amministrativa.

Se questo è un dato di fatto ormai assodato, diverse sono le conseguenze che occorre trarne sul piano della chiara demarcazione tra disciplina civilistica e regolazione speciale propria delle società a prevalente partecipazione pubblica [MINERVINI, 1994].

La grande trasformazione dell'organizzazione amministrativa, in altre parole, lungi dal rappresentare la "ritirata dei pubblici poteri" prelude alla "riorganizzazione" delle istituzioni pubbliche, con ruoli sempre incisivi e non sempre riconducibili alla fattispecie della regolazione.

Si tratta tuttavia di privatizzazioni le quali, nonostante abbiano per alcuni aspetti rilievo anche per la Regione siciliana (basti pensare all'INDA o alle vicende degli enti lirici e teatrali) e contribuiscano a delineare l'ampio contesto della trasformazione dei rapporti tra pubblico e privato nel nostro Paese (ancorché sia revocata in dubbio la sostanziale ed integrale riconducibilità delle persone giuridiche "privatizzate" nell'ambito soggettivo delle persone giuridiche private, e ciò per evidenti residualità di regime pubblicistico, che ha condotto a definire il processo indicato di "falsa privatizzazione" o "pseudo-privatizzazione") [CASSESE, 1992] esulano dalla prospettiva della presente indagine che ha quale oggetto specifico la privatizzazione delle imprese pubbliche operanti in Sicilia.

Volendosi attenere allo specifico settore della privatizzazione delle imprese pubbliche (sebbene non possano svolgersi in questa sede articolate considerazioni sulla politica

delle privatizzazioni nel nostro Paese) non può sottacersi che tali privatizzazioni si sono sviluppate tardi ed in modo assai confuso e contraddittorio, per ragioni prevalentemente ascrivibili alla copertura del fabbisogno finanziario ed, in parte, ad esigenze di armonizzazione dell'ordinamento interno a quello comunitario, o come riflesso delle liberalizzazioni e dei tagli agli aiuti imposti da quest'ultimo (basti pensare al settore delle telecomunicazioni, dell'energia elettrica, dei trasporti etc.), e solo in un secondo momento ha assunto i caratteri di precisa opzione di politica economica.

Occorre infatti risalire al primo Governo Amato per rinvenire l'avvio di un vero e proprio programma di riordino delle partecipazioni statali che conducesse alle privatizzazioni (programma elaborato dall'allora Ministro del Tesoro Barucci). In quella sede la politica delle privatizzazioni viene ricondotta alla più generale questione della competitività del sistema produttivo nazionale. Sarà poi il Governo Ciampi a dare pratica attuazione alle linee guida così definite [CECERE, 1995, GAROFOLI, 1998].

Va quindi condivisa l'analisi che qualifica come "non ottimale" il processo di dismissione delle partecipazioni pubbliche, sia in termini temporali che procedurali, laddove esso non è stato preordinato alla modifica, nel senso dell'efficienza, dei meccanismi di funzionamento del capitalismo italiano [DE NARDIS, 2000].

Tra alterne vicende (come non ricordare le questioni insorte sui c.d. "noccioli duri", o sull'esercizio dei poteri speciali derivanti dalla *golden share* [MERUSI, 2000; FRENI 2002], o sulla necessità di ristrutturare le imprese pubbliche prima di procedere a privatizzarle) e profondi ripensamenti, con la predisposizione di importanti misure di accompagnamento (quali l'introduzione della disciplina *antitrust*, la riforma dell'ordinamento bancario, di quello finanziario, la creazione della autorità di regolazione, l'introduzione del *corporate governance*) [AA.VV., 1998].

Complessivamente, in termini di risultato finanziario, dalla metà del 1992 al 1999 l'entità dei ricavi ottenuti dalle cessioni realizzate da Tesoro, Iri, Eni, ed Efim in liquidazione è stata di 185 mila miliardi di lire, pari al 12,3 del PIL dell'anno iniziale e con un incidenza del media su base annua sul medesimo PIL dell'1,5 [DE NARDI, 2000].

Sul piano delle tecniche di vendita delle partecipazioni, così come disciplinate dalla normativa di riferimento, l'esperienza maturata in Italia, incentrata prevalentemente sulla soluzione mista (collocamento della porzione prevalente di azioni sul mercato mobiliare mediante offerta pubblica di vendita e cessione del pacchetto di controllo a trattativa privata ad un nucleo stabile di azionisti, con il pagamento di un premio sul prezzo delle azioni) ha condotto a collocarla su una posizione terza rispetto all'esperienza francese (com'è noto caratterizzata dalla preferenza per la costituzione dei c.d. 'noccioli duri' e della conseguente cessione a nuclei di controllo coesi mediante trattativa privata) ed a quella britannica (la quale, al contrario, ha puntato in forma prevalente sulla cessione dei pacchetti azionari di proprietà statale all'azionariato diffuso).

Questa scelta è stata opportunamente criticata poiché, proprio con riguardo alla particolare fisionomia del mercato finanziario italiano, piuttosto che cumulare i vantaggi (per il modello francese il 'nocciolo duro' la piena efficienza nell'utilizzo dei fattori produttivi, per quello britannico la elevata contendibilità del controllo dell'impresa sui mercati finanziari, con effetti sul rendimento del management che è 'costretto' all'efficienza per non essere sostituito) tende a accentuare gli svantaggi di entrambi.

Infatti, la presenza del nucleo stabile di azionisti se limita l'impegno dell'azionariato diffuso nella gestione determina parimenti una diminuzione degli incentivi per il management ad assicurare una crescita nell'efficienza gestionale. Sotto altro profilo è proprio la costituzione del nucleo stabile di controllo che limita la contendibilità dell'impresa sul mercato finanziario e l'esposizione del management ai rischi di scalata (anche se invero, tale ultimo assunto ha trovato parziale confutazione nella nota vicenda della scalata ostile a Telecom) [MALGARINI, 2000].

Il processo (sommariamente) delineato ha determinato la forte diminuzione della presenza degli enti pubblici e delle società pubbliche nel sistema produttivo del Paese che vedeva, alla fine degli anni '80, il peso di questi raggiungere valori estremamente significativi in rilevanti settori produttivi (v. energia, elettricità ed acqua 90% del valore aggiunto e dell'occupazione, o anche il

settore creditizio dove le banche pubbliche superavano il 70% del v.a. e dell'occupazione).

La strada della privatizzazione delle imprese pubbliche statali è ormai intrapresa, e con significativi risultati. Non può tuttavia sottacersi che la legislazione sulle privatizzazioni appare assai disarticolata, stratificata ed abbisognevole di un energico intervento di coordinamento.

Può quindi concludersi che il processo di privatizzazione – pur con le contraddizioni che determina [GROS PIETRO, 2000; TEUBNER, 1998] – anche in Italia risulta ormai da tempo avviato.

1.3. La disciplina delle privatizzazioni nella normativa regionale siciliana

Analogamente a quanto avvenuto a livello statale l'economia siciliana ha risposto con grave ritardo ai profondi mutamenti dell'economia mondiale. In tale dinamico contesto e di forte integrazione le rigidità frutto di una concezione dirigistica del ruolo economico della Regione, ampiamente trasfusa nella legislazione in materia, il ruolo di assoluto rilievo che la stessa ha riconosciuto agli enti ed alle partecipazioni regionali, i molteplici ostacoli frapposti alla concorrenza sia sul piano strutturale che operativo hanno operato alla stregua di ostacoli allo sviluppo economico regionale.

Le privatizzazioni delle imprese pubbliche allocate in Sicilia si inseriscono appieno nel contraddittorio contesto appena delineato.

Si è precisato che il legislatore statale ha perseguito in materia di privatizzazioni quale obiettivo primario la creazione di flussi finanziari, extrafiscali e straordinari, finalizzati alla riduzione del debito pubblico. Finalità criticabile se rinvenuta quale prevalente obiettivo di una politica di ritirata dello Stato della presenza diretta nei settori produttivi.

Tale aspetto, va premesso, è ulteriormente rafforzato nel caso delle privatizzazioni della Regione siciliana.

In tal senso occorre rilevare che esse sono orientate più che a realizzare significativi proventi finanziari per ripianare il deficit di bilancio (peraltro già consistente nella Regione) o ad inverare un disegno di politica economica, ad abbattere gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale per il ripianamento delle perdite degli enti economici regionali ed a porre rimedio ai molteplici sprechi di risorse che la obsoleta struttura degli enti in questione determinava.

Emerge in tal modo – ed in forma evidente (come peraltro risulta dai lavori parlamentari che hanno condotto all’approvazione della l.r n. 5 del 1999) – una prospettiva preminente di contenimento dei flussi finanziari in uscita dal bilancio finalizzati al riequilibrio finanziario degli enti economici, in guisa da accentuare la distorsione già evidenziata a livello statale.

Siffatta conclusione, se appare in termini astratti appagante, deve tuttavia essere temperata se si analizza in concreto la effettiva composizione delle partecipazioni. Queste ultime, infatti, come meglio si avrà modo di precisare nel prosieguo di queste considerazioni, solo in minima parte sono rappresentate da aziende ancora attive, mentre risultano di gran lunga prevalenti le società in liquidazione, e nei confronti di alcune delle quali gli enti vantano ingenti crediti con scarsa possibilità di essere soddisfatti. Sicché il processo di privatizzazione degli enti regionali e delle partecipazioni persegue finalità per alcuni aspetti divergenti.

Mentre con la liquidazione degli enti economici e la dismissione delle partecipazioni azionarie e dei cespiti aziendali si realizzava la cesura con alcune modalità di intervento diretto in economia e con aspettative di refluenze sul piano della finanza regionale (quanto meno in termini di minori oneri); con la privatizzazione degli altri enti (EAS, AST, Aziende termali), sembrava mirarsi non solo ad un obiettivo di contenimento di trasferimenti di risorse finanziarie, ma ad incrementare l'efficienza operativa dei soggetti trasformati in società per azioni [SALVIA, 1979].

In altre parole queste ultime possono ritenersi *privatizzazioni* con una prospettiva di efficienza allocativa, mentre le prime, più orientate alla *dismissione* che alla privatizzazione vera e

propria, hanno avuto quale obiettivo l'azzeramento degli oneri finanziari [ARMAO, 1995].

Questo lo scenario entro cui si iscrive la disciplina delle privatizzazioni dettata dal legislatore regionale.

Il quadro normativo regionale in materia appare per molti aspetti riconducibile a quello delineato in forma ondivaga dal legislatore statale. La disciplina regionale infatti, laddove non effettua un espresso rinvio alla normazione dello Stato, riproduce più o meno pedissequamente le disposizioni sancite dallo Stato, provvedendo, in prevalenza, a disciplinare il profilo organizzativo.

Sotto il profilo della disciplina di settore occorre ricordare che la soluzione di addivenire alla liquidazione degli enti risale alla l. n. 15 del 1993 (art. 35) che prevedeva la nomina del Commissario unico degli enti economici.

La misura adottata dal legislatore, ancora non preordinata ad avviare un vero e proprio processo di dismissioni delle partecipazioni regionali, mirava a garantire una gestione unitaria degli enti economici detentori di partecipazioni azionarie (ESPI, EMS, AZASI), al fine di consentire, da un lato di operare alcune imprescindibili razionalizzazioni, dall'altro al fine di riordinare le stesse.

La disposizione regionale in argomento, pur di fronte al limitato obiettivo che si prefiggeva, ha subito molteplici proroghe, sino alla legge regionale 5 luglio 1997, n. 24.

Alla stregua delle previsioni di tale legge i poteri del Commissario nominato ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 22 del 1996 "*sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della normativa che regolerà la soppressione dei predetti enti economici regionali e comunque non oltre il 31 dicembre 1997*" (art.2, secondo comma).

Al fine di accelerare l'alienazione dei cespiti delle società poste in liquidazione l'allora Commissario straordinario degli enti, nel marzo 1997, ha provveduto ad emanare direttive integrative di quelle in precedenza elaborate dagli organi amministrativi degli enti.

1

Il primo Commissario straordinario degli enti economici, dopo l'entrata in vigore della legge regionale, è stato il Prof. Alberto Stagno d'Alcontres.

Tali prescrizioni, individuavano gli ostacoli alla liquidazione:

i) nella vendita dei residui cespiti immobiliari, ascrivibile anche alle difficoltà del settore immobiliare;

ii) nella definizione delle pendenze giudiziarie con terzi (dipendenti, creditori etc.), ostacolata dai lunghi tempi di celebrazione dei giudizi civili;

iii) nella realizzazione dei crediti per la quale sussistono concrete difficoltà di conseguire l'effettivo ovvero tempestivo recupero dei crediti.

Ritenendo che le operazioni di liquidazione debbono essere poste in essere in guisa da realizzare il soddisfacimento dei creditori sociali e la ripartizione dell'attivo residuo fra i soci, il Commissario ha stabilito che i liquidatori, sui quali grava l'onere della presentazione della relazione analitica sullo stato della liquidazione e di ridurre al minimo le spese della procedura possono:

a) in caso di manifeste difficoltà di realizzo dei cespiti immobiliare, ove ciò sia rispondente all'esigenza di ottimizzare l'esito della liquidazione, conferire l'incarico a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge (art. 1, quinto comma, d. l. n. 332 del 1994, conv. con mod. dalla l. n. 474 del 1994), procedendo all'alienazione al miglior prezzo di mercato;

b) provvedere altresì alla definizione transattiva di giudizi di cognizione o procedimenti esecutivi o, ancora, alla cessione compensativa di crediti all'azionista nei casi in cui la definizione tempestiva dei predetti rapporti valga ad escludere l'incidenza negativa dei costi del procedimento di liquidazione sulla consistenza patrimoniale della società.

La prima fase della 'stagione delle dimissioni', invero, pur avendo consentito l'avvio di talune procedure e la costituzione delle premesse per una più celere definizione delle liquidazioni delle società partecipate dagli enti economici, ha consentito di mantenere inalterato l'assetto delle partecipazioni degli enti in questione.

L'avvio della XII Legislatura regionale ha posto il tema delle privatizzazioni delle imprese pubbliche regionali alla ribalta. Il primo Governo, presieduto dall'On. Provenzano, poneva tra i propri obiettivi programmatici l'avvio delle dismissioni, ritenendo ormai improrogabile l'uscita della Regione e dei suoi enti economici dalla proprietà di società operanti sul mercato.

Piuttosto che procedere alla definizione di una 'speciale' regolazione della fattispecie, il legislatore regionale ha ritenuto – opportunamente - di doversi rifare alla normativa statale

L'art. 10 della l.r. n. 6/1997, successivamente integrata dalla l.r. n. 8/2000 e modificata dalla l.r. n. 2/2002, a loro volta modificate dalla l.r. n. 4/2003, ha così previsto l'estensione alle dismissioni delle partecipazioni regionali della normativa statale in materia di privatizzazioni (d.l. n. 332 del 1994, conv. con mod. dalla l. n.474 del 1994), stabilendo al riguardo che le procedure per le dismissioni sono disciplinate con regolamento regionale.

Viene in tal modo superata una situazione di incertezza normativa che rendeva ancora più complesse le vicende degli enti economici regionali. Infatti, se da un lato le forze politiche regionali ormai convenivano sulla loro soppressione, non si riusciva a costituire specifiche regole per la dismissione delle relative partecipazioni azionarie.

La norma in argomento estende l'applicazione della normativa statale - seppure limitatamente alle previsioni di cui all'art. 1 - alla dismissione delle partecipazioni societarie della Regione siciliana (partecipazioni dirette) e delle partecipazioni societarie degli enti pubblici sottoposti a vigilanza, tutela e controllo da parte di quest'ultima (e, tra queste, quelle detenute dagli enti economici regionali, le c.d. indirette), rinviando ad un regolamento per la predisposizione delle norme di dettaglio.

La disposizione normativa, che ha avviato la seconda fase del lungo processo oggetto di analisi, tuttavia, non ha ricevuto immediata esecuzione, infatti, in attesa dell'emanazione del prescritto regolamento di esecuzione è rimasta per lungo tempo priva di applicazione.

Il regolamento in questione, sulla scorta dello schema elaborato dall'Assessore all'Industria e del parere n. 590/97 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

siciliana nell'adunanza del 24 giugno 1997 nonché del parere reso dalla Commissione legislativa "*Attività produttive*" dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 68 del 7 agosto 1997 è stato approvato dalla Giunta regionale l'8 agosto 1997 ed emanato con decreto del Presidente della Regione 1 settembre 1997, n. 37.

Invero, non poche perplessità ha destato il procedimento di approvazione di detto regolamento così come disciplinato dalla norma appena richiamata con la quale, in deroga alle previsioni dell' art. 12, ultimo comma, dello Statuto e degli artt. 2 e 4 del d.P.R.Si. 28 febbraio 1979, n.70, si è sancito dovesse essere sottoposto al preventivo parere della competente commissione legislativa dell'ARS prima dell'emanazione con decreto presidenziale.

Appare evidente che il legislatore regionale abbia inteso rifarsi all'ormai consolidata esperienza del Parlamento statale che ha ritenuto di tipicizzare questa forma di controllo del legislativo sull'esecutivo nella normazione affidata alla competenza di quest'ultimo.

Il regolamento in questione reca una disciplina della dismissione delle partecipazioni azionarie degli enti economici sostanzialmente analoga a quella di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 30 dicembre 1992; e che, com'è noto, è stata in parte superata con l'entrata in vigore della l. n. 474 del 1994. Essa infatti non è più applicabile alle vendite di azioni di proprietà "diretta" dello Stato o di altri enti pubblici, mentre è ancora applicabile per la vendita della partecipazione di proprietà "indiretta" dello Stato o di altri enti pubblici.

Le disposizioni regolamentari prevedono che le dismissioni delle partecipazioni in argomento debbano essere effettuate mediante:

- a) offerta pubblica di vendita, sia a prezzo fisso sia a prezzo determinato con sistema d'asta;
- b) asta pubblica, con eventuale preselezione dei partecipanti, anche finalizzata alla formazione di un nucleo stabile di azionisti di riferimento;
- c) trattativa privata.

Per la determinazione del valore delle partecipazioni da dismettere gli enti in questione devono giovare dell'assistenza di uno o più primari intermediari specializzati, mentre potranno essere adiuvati nella fase del collocamento da consulenti specializzati (banche d'affari, società di revisione, esperti legali e fiscali).

Delle tre procedure individuate dal regolamento in questione appare plausibile ritenere, in considerazione della contenuta dimensione delle società da dismettere, che soltanto la seconda e la terza delle forme di cessione potranno trovare applicazione.

In particolare per la trattativa privata il regolamento in questione stabilisce, analogamente a quanto sancito dalla direttiva CIPE del 30 dicembre 1992, che alla stessa possa ricorrersi *"solamente ove ricorrano interessi pubblici di particolare rilevanza"*, in tal caso *"il prezzo dovrà riflettere la significatività per l'acquirente della quota di capitale sociale oggetto dell'operazione di dismissione"*.

Ciò al fine di scongiurare il perpetuarsi di un fenomeno di clientela politica, che nell'esperienza delle privatizzazioni in Unione Sovietica è stato definito il *"crony capitalism"* (capitalismo degli amici), che - com'è noto - ha dato luogo a gravi crisi economiche e finanziarie, spesso vanificando le aspettative di efficienza connesse alle privatizzazioni.

Analogamente a quanto previsto dalla normativa statale di riferimento.

Con lo scopo di addivenire alla definitiva liquidazione degli enti in questione occorre poi ricordare che il Governo regionale, ha presentato all'ARS il 6 maggio 1997 il d.d.l. n. 413 (*"Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali"*), al quale seguiva quello d'iniziativa dei deputati Democratici di Sinistra, n. 458 (*"Disposizioni per la soppressione e la liquidazione degli enti economici regionali EMS, ESPI e Azasi"*).

Occorre attendere il decorso di più di un anno e mezzo ed il significativo mutamento di maggioranza all'ARS per assistere

2

Il Governo regionale in carica era infatti al tempo guidato dall'On. Capodicasa, sostenuto da una maggioranza di centro-sinistra.

all'approvazione della disciplina in questione da parte dall'Assemblea il 24 dicembre 1998.

La legge 20 gennaio 1999, n. 5, recante “*Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPP*” sancisce (con effetti dal 24 gennaio 1999) la soppressione degli enti in questione, l'assoggettamento degli stessi a liquidazione con la nomina - da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'industria e previa delibera della Giunta regionale - del commissario liquidatore.

Invero l'espressione normativa risulta analoga a quella utilizzata dal legislatore statale nella disciplina sulla soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento all'industria manifatturiera (EFIM) di cui al d.l. 19 dicembre 1992, n. 487, conv. dalla l. 17 febbraio 1993, n. 33 (art. 1, secondo comma). La normativa relativa a tale ente, anche per la gravità e complessità della crisi che ha riguardato lo stesso e le società da esso partecipate, è stata poi modificata ed integrata dal d.l. 20 maggio 1993, n. 154 conv. dalla l. 19 luglio 1993, n. 242; dal d.l. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla l. 17 febbraio 1994, n. 111.

La normativa in questione, ancorché caotica e per taluni profili assai specifica, appare tuttavia di gran lunga più esaustiva di quella oggetto della presente disamina. Si spinge infatti a regolare in modo puntuale il regime giuridico dell'attività del Commissario liquidatore non lasciando adito a dubbi in ordine al regime applicabile alle diverse fattispecie.

E ciò diversamente dal legislatore regionale che, ad eccezione di talune limitate specifiche previsioni effettive, per quanto non previsto dalla normativa, un generico quanto incerto rinvio alle “*disposizioni del Codice civile e (del)le leggi dello Stato in materia*”.

Emerge con nitore che la questione del regime giuridico applicabile è di notevole momento. Il rinvio infatti va letto alla luce della natura giuridica pubblica degli enti soppressi e sottoposti alla liquidazione.

Una questione irrisolta dal laconico rinvio operato dal legislatore è quella se le norme del codice civile sulla liquidazione da applicare in merito siano quelle concernenti la liquidazione delle fondazioni o, piuttosto, quelle delle società.

Parimenti non meno ardua risulta la risoluzione del dubbio relativo alla natura privatistica o pubblicistica degli atti adottati dal Commissario liquidatore. In merito, deve ricordarsi che il richiamato d.l. n. 487 del 1992, conv. con mod. dalla l. n. 33 del 1993 e concernente la liquidazione dell'EFIM, dispone all'art. 4 che il Commissario liquidatore compie, “*con atti aventi natura privatistica*”, tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma e dei progetti (unici atti aventi natura pubblicistica ed, insieme all'adozione del rendiconto sulla gestione, sottoposti all'approvazione del Ministro dell'Industria), mentre provvede alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri già spettanti ai disciolti organi statutari.

La carenza di una previsione analoga a quella appena citata e l'assoggettamento delle decisioni da parte del Commissario liquidatore degli enti economici regionali ad un pervasivo potere di controllo da parte dell'Assessore regionale all'Industria – che si analizzerà a breve - inducono a ritenere che il legislatore regionale abbia assunto la decisione di non sottoporre al regime privatistico l'attività del Commissario liquidatore che rimane pertanto nell'alveo del diritto pubblico, analogamente a quanto in precedenza previsto per gli organi degli enti in questione.

Con riguardo alla scelta di provvedere alla soppressione e liquidazione degli enti economici analogamente a quanto accaduto per L'EFIM, appare evidente che il legislatore regionale ha ritenuto di seguire una soluzione diversa rispetto a quella statale per i principali enti di gestione diversi da quest'ultimo (in particolare IRI ed ENI). Com'è noto, infatti, con l'art. 15 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con mod., dalla l. 8 agosto 1992, n. 359 ha provveduto a trasformare direttamente gli enti pubblici economici-holdings in società per azioni, determinando, in tal guisa, la cessazione dello speciale regime di questi ultimi come delineato dall'articolata legislazione in materia.

Lo Stato, per il tramite dell'allora Ministero del Tesoro, ha così modificato radicalmente la fonte legittimante l'esercizio dei propri poteri sui compensi aziendali, non più rinvenibile nella legislazione pubblicistica in materia, ma nel codice civile, con le limitate integrazioni scaturenti dalla normativa sulle privatizzazioni.

Ne è disceso che non solo le società risultanti sono state esse stesse sottoposte al processo di privatizzazione (così per l'ENI) da parte del Ministero del Tesoro, e che peraltro, ove si è ritenuto di porre la società in liquidazione (così per l'IRI), questa ha seguito il regime ordinario sancito dal codice civile.

Confermando l'orientamento in precedenza espresso nei primi interventi normativi in materia, il legislatore ha stabilito, anche in questo caso, la unitarietà della gestione degli enti posti in liquidazione mediante la nomina di un commissario liquidatore per tutti e tre gli enti soppressi.

Tornando all'analisi della normativa regionale siciliana deve rilevarsi che, a norma dell'art. 1, terzo comma, il Commissario liquidatore degli enti economici regionali è nominato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, mentre lo stesso Presidente, ma in questo caso senza la proposta assessorile, provvede poi alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori degli enti soppressi.

Anche quest'ultimo riferimento rende evidente che la normativa in questione ha lasciato in vita, sino alla definizione della liquidazione, l'AZASI, l'EMS, e l'ESPI, che restavano pertanto enti distinti, nonostante la unicità del liquidatore.

Peraltro, ad ulteriore conferma dell'assunto appena espresso, va richiamata la previsione dei commi settimo ed ottavo dell'art. 1 della normativa in esame i quali, prevedono che la Giunta regionale può autorizzare il Commissario liquidatore ad effettuare trasferimenti finanziari da un ente ad un altro per affrontare esigenze finanziarie palesate dalla liquidazione ed, altresì, che il bilancio della liquidazione di ciascun ente è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa di merito dell'ARS e dell'Assessorato regionale del bilancio.

Un'ultima disposizione riguardante il Commissario liquidatore concerne poi la individuazione del compenso allo stesso spettante. Giusta il quarto comma dell'art. 1 della normativa in esame esso viene individuato parametrandolo a quello del Presidente dell'ESPI e prevedendone il raddoppio. Soluzione invero assai simile a quella approntata dalla menzionata normativa sull'EFIM, alla stregua della quale il compenso del Commissario

liquidatore, come quello dei componenti del collegio sindacale, è determinato nel decreto di nomina del Ministro dell'Industria (art. 1, secondo comma, d.l. n. 487 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 33 del 1993).

La previsione in questione potrebbe destare perplessità sotto il profilo della compatibilità con il limite al potere regionale del diritto privato. Infatti, la figura del Commissario liquidatore, essendo regolata dalle norme del codice civile ad eccezione delle norme specificamente dettate dal legislatore regionale, dovrebbe godere delle previsioni sancite in quella sede in ordine ai compensi ad esso spettanti.

Il problema, invero, è più apparente che reale. Infatti esso può essere risolto, in primo luogo, facendo riferimento all'espressa riserva che la normativa regionale effettua in relazione alle disposizioni che provvedono a dettare una disciplina specifica e solo al di fuori delle quali opera il rinvio di cui all'art. 1, sesto comma.

Peraltro, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, il c.d. limite del diritto privato all'autonomia legislativa regionale non opera in quanto le previsioni in merito attengono a profili organizzativi che, alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale, possono essere oggetto di normazione regionale senza che il limite in questione possa in alcun modo ritenersi travalicato.

Per la dismissione delle partecipazioni societarie viene confermato il previgente regime giuridico (con sostanziale rinvio alla normativa statale), prevedendosi che, conclusa la liquidazione - con assoggettamento dei relativi bilanci all'approvazione della giunta regionale, sentiti la Commissione legislativa di merito e l'Assessore all'industria (al quale viene comunque attribuito un ruolo chiave nell'acquisizione dei saldi positivi e nell'adozione delle iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi, oltre che nell'esercizio dei diritti dell'azionista per le partecipazioni azionarie) - sono trasferite al patrimonio della Regione le partecipazioni societarie "*non suscettibili di dismissione ivi comprese quelle della RESAIS S.p.A.*".

Dal tenore delle norme richiamate emerge l'intenzione del legislatore di sottrarre alla privatizzazione *soltanto* la Resais S.p.A. –

società divenuta un 'contenitore' di risorse umane provenienti dalla liquidazione di società partecipate - per le sue peculiari caratteristiche.

Alla stregua della normativa in argomento possono essere trasferite alla Regione solo le partecipazioni non suscettibili di alienazione sulla base delle risultanze delle procedure di dismissione. Ne discende che, di fronte al perentorio mandato del legislatore, non sembrano residuare spazi per valutazioni in ordine al mantenimento di partecipazioni più o meno "strategiche".

Uno speciale regime è previsto poi per l'alienazione dei beni mobili ed immobili di proprietà degli enti, anch'essi destinati ad entrare nel patrimonio della Regione nel caso in cui non si proceda alla vendita.

L'art. 3 della normativa in esame dopo avere previsto il trasferimento agli Assessorati regionali competenti per materia delle funzioni pubbliche che la legge ha attribuito in passato agli enti soppressi provvede a dettare una specifica disciplina sui rapporti l'Amministrazione regionale ed il Commissario liquidatore che non trova riscontro nella disciplina statale.

In particolare si prevede che *"tutte le decisioni"* del commissario liquidatore sono comunicate entro il breve termine di sette giorni alla Presidenza della regione ed All'Assessorato regionale dell'industria. Quest'ultimo, per il tramite dell'Assessore, entro il termine di sette giorni dalla ricezione può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, previa comunicazione alla Presidenza della Regione.

Il regime dei controlli in questione appare preordinato al perseguimento di due obiettivi:

a) la tempestività nella celebrazione del controllo, in questo senso si giustificano i termini assai contenuti entro i quali il Commissario deve inviare le decisioni assunte che devono essere sottoposte alla vigilanza e quelli che consentono l'esercizio del potere di controllo da parte dell'Assessore regionale all'industria.

b) la latitudine del potere attribuito all'Assessore in questione in ordine alla vigilanza da esercitare sulle decisioni adottate dal Commissario liquidatore che appare giustificata sia dall'esigenza di consentire un controllo da parte dell'Amministrazione su un organo monocratico che

dall'applicazione dei generali principi che reggono l'on evidente irrigidimento del regime dei controlli sancito dalla precedente normativa.

Il Titolo II della legge - che costituisce la parte più corposa e che ha dato luogo all'insorgere di un contenzioso di legittimità costituzionale - provvede, mediante incentivi ed agevolazioni, a risolvere le questioni connesse al personale.

Di recente è stato emanato, con DPR del 12 settembre 2005 n. 13, "*Il nuovo regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995 n. 26, in materia di società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi*" che chiude l'iter normativo dettato dal nostro legislatore regionale in materia. Si è data così attuazione alla normativa citata, dettando le direttive concernenti la costituzione delle società a partecipazione pubblica, prevedendo in sintesi che:

- l'iniziativa spetta agli Assessorati regionali ciascuno per i settori di rispettiva competenza, e la Giunta coordinerà le attività dei diversi assessorati;
- gli Assessorati proponenti dovranno redigere un progetto nel quale indicheranno: i contenuti e le caratteristiche del servizio oggetto dell'iniziativa / le unità da impiegare / i beni e le attrezzature occorrenti / i costi per l'acquisizione dei beni risultanti da analitici preventivi / le modalità di affidamento del servizio alla costituenda società / i costi ed i benefici derivanti dall'affidamento del servizio / i fondi di copertura con conseguenti oneri finanziari / l'ammontare del capitale della società / i soci e le quote di partecipazione al capitale sociale;
- l'Assessorato Industria provvederà preventivamente ad effettuare la ricognizione delle società, ad espletare gli adempimenti relativi alla costituzione della società, e di concerto con l'Assessorato proponente provvederà con decreto all'approvazione dei progetti sopraccitati;
- la costituzione avverrà in virtù di una delibera di Giunta regionale adottata con decreto presidenziale a cura della Segreteria Generale. In tale delibera verranno indicate anche la misura della partecipazione regionale e le

- priorità dei progetti finanziabili, nell'ipotesi di fondi insufficienti;
- la nomina di uno o più amministratori e sindaci, titolari e supplenti, competerà alla Regione o agli enti promotori. La rappresentanza negli organi deliberativi e di controllo dovrà essere almeno proporzionale all'entità delle quote di partecipazione azionaria;
 - i rappresentanti della Regione in seno al Consiglio potranno essere anche funzionari purchè nominati dal Presidente della Regione;
 - la misura della partecipazione azionaria dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 2327 c.c., se maggioritaria sarà pari al 51% se minoritaria l'apporto non potrà essere inferiore ad un quinto del capitale;
 - la scelta del socio privato dovrà aver luogo attraverso il confronto concorrenziale ad evidenza pubblica;
 - l'espletamento del servizio sarà svolto sulla base di una convenzione nella quale saranno indicate le modalità per la gestione il funzionamento il controllo e le sanzioni, fino alla risoluzione della convenzione;
 - per il personale si dovrà dare attuazione alla normativa vigente in materia di reimpiego dei dipendenti GEPI e NOVA S.p.A.

A conclusione giova comunque osservare che il recente D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006, ha stabilito, all'art. 13 che *“1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti”*.

1.3. Le privatizzazioni dei servizi pubblici locali ed il ricorso alla partecipazioni societarie di Comuni, Province.

A seguito degli sviluppi della normativa statale e regionale in materia di imprese pubbliche comunali e provinciali (l. n. 142 del 1990, l. n. 498 del 1992, d.l. n. 26 del 1995, conv. con mod. dalla l. n. 95 del 1995, d.P.R. n. 553 del 1996, l. n. 127 del 1997, mentre per la normativa regionale siciliana in materia occorre ricordare: l.r. n. 48 del 1991, l.r. n. 26 del 1993, l.r. n. 23 del 1998), superata la prima fase dell'accentuazione dell'autonomia imprenditoriale di queste ultime dagli enti locali, manifestano un chiaro orientamento in favore della privatizzazione di un settore rimasto il baluardo della presenza pubblica in economia (CAMMELLI-ZIROLDI, 1997).

Più specificatamente, superata la considerazione dell'azienda pubblica comunale e provinciale, emerge chiaramente il modello della società a partecipazione comunale e provinciale, non più quale forma alternativa alla prima per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza imprenditoriale, ma quale strumento per la privatizzazione delle imprese comunali e provinciali.

La formidabile evoluzione subita dalla disciplina delle società a partecipazione comunale e provinciale negli anni più recenti è stata accompagnata dalla crescente diffusione dell'utilizzazione di siffatto modulo societario da parte delle autonomie locali. Tuttavia occorre osservare che la già variegata gamma di ipotesi in cui Comuni e Province ricorrono alla forma societaria (sia per la gestione di servizi pubblici a rilevanza imprenditoriale che, in modo più ampio, per il perseguimento di altre finalità istituzionali) è stata di recente ampliata, individuando nella gestione societaria (maggioritaria o minoritaria che sia) un modello per giungere alla privatizzazione dei servizi pubblici locali [ALPA, CARULLO, CLARIZIA, 1998].

Invero, quello della privatizzazione delle imprese pubbliche comunali e provinciali è un fenomeno che coincide solo in parte con quello delle partecipazioni societarie delle amministrazioni locali e che si iscrive, invece, a pieno titolo nel solco delle privatizzazioni delle imprese pubbliche.

Se con la legge di riforma delle autonomie locali (l. n. 142 del 1990, art. 22. lett. e), si è offerto un riconoscimento legislativo ad un diverso modo di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza imprenditoriale, per l'appunto mediante società per azioni

a prevalente capitale pubblico locale, la successiva evoluzione legislativa aveva profondamente mutato la prospettiva puntando direttamente alla privatizzazione delle imprese pubbliche locali, e trovando nelle previsioni di cui all'art. 17, cinquantunesimo comma, della l. n. 127 del 1997 un chiaro riferimento (comma poi abrogato dall'art. 274 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267).

In particolare, la legge n. 127 aveva sancito anche per le aziende speciali comunali e provinciali un procedimento semplificato (anche sotto il profilo fiscale) di trasformazione diretta in società per azioni (a socio unico), realizzata con atto unilaterale dell'ente locale. Il medesimo art. 17, al comma cinquantottesimo (anch'esso abrogato dal citato art. 274 del d.lg. 267/2000), estendeva anche alla società a responsabilità limitata il modulo organizzativo per la gestione dei servizi pubblici locali. Norme queste che, nonostante il rinvio alla normazione statale in materia di servizi pubblici locali già effettuato dall'art. 47 l.r. n. 26 del 1993 e che le rendeva già applicabili nell'ordinamento regionale degli enti locali, venivano integralmente richiamate dall'art. 2 della l. r. 23 del 1998.

Giova altresì ricordare che la disciplina in questione intendeva eliminare talune farraginosità evidenziate dalla normativa previgente alla novella del 1997; nella gran parte dei casi, infatti, le amministrazioni procedevano secondo un modulo procedimentale che si avviava con la costituzione della s.p.a., seguita dal conferimento del compendio aziendale di pertinenza dell'azienda municipalizzata o speciale, e terminava con la revoca dell'affidamento del servizio pubblico assunto all'azienda soppressa e conferimento dello stesso alla società.

Nonostante le precise prescrizioni legislative deve segnalarsi il grave ritardo (più di otto anni) che - come avrà modo di verificarsi - ha caratterizzato i più grandi comuni siciliani, in particolare Palermo e Catania, nella trasformazione delle obsolete Aziende municipalizzate in Aziende speciali. Ma su tali profili si rinvia alla specifica trattazione della privatizzazione delle imprese pubbliche locali. Mentre nel resto d'Italia comuni come Milano (v. *Aem S.p.a.*) e Roma (v. *Acea S.p.a.*) non solo hanno provveduto a perfezionare tale trasformazione, ma hanno anche collocato in

borsa porzioni rilevanti dei pacchetti azionari delle Società derivati dalla citata trasformazione.

L'orientamento evolutivo indicato avrebbe dovuto , poi, essere ulteriormente rafforzato una volta approvato il disegno di legge d'iniziativa governativa all'esame del Senato di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici locali (d.d.l. n. 4014).

In altre parole, con la riforma del 1990 il legislatore aveva offerto alle amministrazioni locali la "copertura legislativa" per consentire la gestione di servizi pubblici locali in alternativa alle aziende speciali (evoluzione delle vecchie aziende municipalizzate), i più recenti interventi normativi sono volti a spingere le autonomie locali verso la privatizzazione delle proprie imprese pubbliche.

In particolare l'iniziativa legislativa da ultimo richiamata mirava non solo ad accelerare la privatizzazione delle imprese pubbliche locali, ma più in generale ad aprire i servizi pubblici locali alla concorrenza, restituendo le istituzioni pubbliche al ruolo di regolatrici del mercato, al fine di stimolare l'efficienza produttiva e l'efficacia dei gestori titolari dell'affidamento dei servizi nel soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative dei cittadini.

Superata l'ispirazione delle prime forme di ripensamento della presenza dei pubblici poteri locali nella gestione dei servizi, mirante al mero contenimento del trasferimento di risorse a carico del bilancio dei primi in favore delle aziende municipalizzate, poi divenuta esigenza di garantire l'autonomia finanziaria ed imprenditoriale delle aziende speciali, dotate di personalità giuridica, si è inteso realizzare:

a) il miglioramento dell'offerta dei servizi pubblici locali e la precostituzione delle condizioni che assicurino servizi efficienti, una quantità ed una qualità adeguate alla domanda, a costi il più possibile contenuti, garantendo l'universalità e la continuità della prestazione; servizi insomma che meglio assolvano alla funzione sociale e di supporto allo sviluppo che deve essere loro propria;

b) la valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo di comuni e province; attraverso la separazione di tali funzioni da quelle di gestione del servizio, si è inteso rafforzare la capacità di regolazione degli enti

locali fornendo loro un quadro di regole e strumenti con cui governare lo sviluppo dei servizi pubblici locali;

c) la creazione di un mercato aperto alla concorrenza, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e parità tra soggetti pubblici e privati, nel quale possano esprimersi appieno le capacità imprenditoriali, sancendo la soppressione della figura giuridica dell'azienda speciale;

d) il rafforzamento strutturale del sistema dei servizi pubblici locali, attraverso il raggiungimento di dimensioni ottimali d'impresa ed il coinvolgimento di capitali privati per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali di cui abbisogna il settore.

Come appare evidente già da queste prime considerazioni, e senza considerare la prospettiva *de jure condendo*, Comuni e Province siciliane sono ben lontani dagli standards nazionali, giungendo a fare ricorso al modulo societario non per garantire la privatizzazione delle imprese pubbliche, ma per realizzare finalità diverse. Tale controtendenza appare significativa rispetto al quadro normativo delineato; Comuni e Province regionali utilizzano lo strumento della società per azioni anche per gestire iniziative economiche che non hanno stretta e diretta attinenza con gli interessi pubblici il cui perseguimento è ad essi affidato, giungendo così ad *erodere piuttosto che favorire l'apertura del mercato alla libera iniziativa dei privati* (basti pensare che i due principali aeroporti siciliani sono gestiti o da società a prevalente - o preponderante - partecipazione pubblica o da aziende pubbliche).

Occorre altresì rilevare che lo strumento della società mista - ma si tratta di fattispecie che esula dall'indagine - proprio ad iniziativa di Comuni e Province regionali (soprattutto quelli di maggiori dimensioni) ha poi avuto un'estesa applicazione nel campo della promozione dello sviluppo (società di gestione dei contratti d'area e dei patti territoriali), ma soprattutto nei settori del sostegno all'occupazione e dei c.d. ammortizzatori sociali (società miste tra enti locali e soggetti impegnati nei l.s.u. o l.p.u.), in guisa da trasformare, potrebbe dirsi nuovamente, lo strumento societario in un modello distorto dalla p.a. per perseguire finalità non coerenti con il paradigma codicistico.

CAPITOLO SECONDO

LE IMPRESE PUBBLICHE REGIONALI NELLA PROSPETTIVA DELLA PRIVATIZZAZIONE.

2.1. Considerazioni generali

Le vicende che hanno riguardato gli enti pubblici economici della Regione siciliana rappresentano un esempio paradigmatico dell'elevato livello di ingerenza del pubblico potere nell'economia siciliana. Sulla scorta del grave ritardo economico che caratterizzava (e che ancor oggi caratterizza) la Regione, le istituzioni autonomistiche hanno ben presto rinunciato alla funzione di regolazione in favore di una sempre più incisiva ed articolata presenza nel mercato attraverso imprese pubbliche.

Sotto diverso profilo occorre ricordare che l'intervento nell'economia della Regione siciliana attraverso la forma tradizionale degli enti pubblici economici regionali è stato affiancato da altre forme di ingerenza sulle dinamiche di mercato. Un ruolo rilevante è stato infatti riconosciuto a strumenti quali le sovvenzioni, i contributi a fondo perduto non meno distorsivi della concorrenza, i quali, probabilmente nati per incentivare lo sviluppo regionale, hanno accentuato il distacco del sistema economico siciliano da quello nazionale e comunitario. La congerie di interventi in questione ha così comportato la progressiva trasformazione dell'economia siciliana riconducibile per molti aspetti al modello dirigista.

In tale contesto la crescita esponenziale del personale regionale, pararegionale e precario, ha trasformato l'amministrazione regionale nella principale protagonista della domanda di lavoro. Mentre la crescita della spesa regionale non è stata collegata ad uno sviluppo della competitività del sistema delle imprese, le quali, in parte alleggerite dai costi delle disfunzioni burocratiche (la p.a. quale elemento di svantaggio competitivo) con nuovi ed indifferenziati trasferimenti di risorse (attraverso agevolazioni, incentivazioni, contributi) o con la previsione di quote di riserva di mercato, hanno perso competitività nello scenario nazionale ed europeo. Tutto ciò connesso ad una

decescente capacità di progettare, di valorizzare le risorse umane e materiali, di utilizzare in modo appena sufficiente i finanziamenti provenienti dai fondi comunitari e statali a disposizione e, nel contempo, di attrarre investimenti extraregionali.

Ciò ha determinato che più si stringevano i legami tra i paesi membri della Comunità europea (oggi Unione europea), con l'Atto Unico prima ed il Trattato di Maastricht poi, e nello stesso ordinamento giuridico italiano si avviavano importanti riforme sul piano della tutela della concorrenza, delle privatizzazioni, della regolazione dei mercati, il sistema economico siciliano ha visto accentuarsi i caratteri assistenziali ed amministrativi. Una divergenza che ha aggravato piuttosto che diminuito gli elementi di arretratezza della Sicilia.

Con specifico riguardo alle imprese pubbliche deve osservarsi che in Sicilia più che nel resto del Paese, ha funzionato una sorta di *benchmarking in negativo*. Gli enti economici regionali, le banche pubbliche, le imprese pubbliche comunali e provinciali hanno assunto una conformazione più simile alla p.a. che ai concorrenti privati. In altre parole si è ingenerata una vera e propria burocratizzazione delle imprese in questione che ha trovato, in particolare nel settore industriale ed in quello bancario, gli epiloghi più disastrosi.

L'effetto burocratizzante sortito dall'amministrazione regionale sull'impresa in Sicilia ha trovato poi preoccupante estensione in alcuni settori dell'imprenditoria privata (la cooperazione vitivinicola, alcuni segmenti dell'artigianato, l'edilizia, i trasporti, la pesca etc.) laddove il sistema imprenditoriale si trovava ad essere destinatario di una così pregnante congerie di benefici economici da essere "affrancato" dai rischi del mercato. L'effetto "narcotizzante" di siffatta politica economica (meramente allocativa di risorse finanziarie pubbliche) ha disvelato i propri effetti perversi di fronte al progressivo smantellamento di un simile apparato di benefici, incidendo negativamente sulla competitività delle imprese in questione.

Il mutamento del paradigma economico connesso all'instaurazione del Mercato unico europeo non ha inciso che in minima parte sul tessuto economico regionale. Appare evidente,

tuttavia, che un diverso impatto su quest'ultimo avranno le applicazioni concrete che da tale mutamento scaturiscono.

In merito, occorre ricordare che la Regione siciliana ha fatto ampio ricorso alla figura dell'ente pubblico economico regionale per realizzare il proprio intervento in economia. Tale forma, che ha contribuito a fare della Sicilia, la prima tra le "Regioni imprenditrici", risulta tuttavia già da tempo inadeguata [SALVIA, 1979].

Chiusa la parentesi della Società finanziaria siciliana (SoFiS S.p.a., istituita con la l.r. 25 agosto 1957, n. 51), trasformata per l'appunto in ente pubblico economico (ESPI), la Regione ha nuovamente intrapreso la via della partecipazione diretta - al pari di quanto realizzato dallo Stato - al capitale di società. Così è avvenuto infatti per gli enti creditizi pubblici trasformati in società per azioni, il Banco di Sicilia S.p.A. e la Sicilcassa S.p.A. (adesso posta in liquidazione), incrementando ulteriormente la presenza della Regione nel sistema bancario e finanziario regionale.

Lo scenario brevemente delineato va ricondotto a quello che in questi anni ha visto in Italia l'incedere della "*stagione delle privatizzazioni*", queste ultime, invero, più declamate che realizzate.

Ancora più grave è poi il ritardo - e soprattutto in Sicilia - di Comuni e Province regionali che, nella gran parte dei casi si sono limitate a completare il procedimento per la trasformazione delle Aziende municipalizzate in Aziende speciali (con l'evidente beneficio per queste ultime correlato alla maggiore autonomia imprenditoriale) e poi in società per azioni

Mentre non solo è ben lungi dall'essere avviato quello di privatizzazione bindelle stesse società per azioni delle stesse (seconda fase della privatizzazione), ma - nel contempo - si è fortemente rafforzato il c.d. 'socialismo municipale' [CASSESE], che ha visto la progressiva crescita delle società a partecipazione locale in settori prettamente imprenditoriali.

2.2 *Le partecipazioni regionali*

Una prima considerazione sembra opportuno trarre sul tema delle partecipazioni detenute dagli Enti Pubblici economici di gestione (Az.A.Si., E.M.S., E.S.P.I.): la Regione che per prima, ed in misura più massiccia, ha sperimentato forme di intervento in economia attraverso enti pubblici economici (oltre che mediante la formula della società finanziaria regionale) appare oggi in ritardo nell'avviarne la trasformazione in S.p.a. e relativa privatizzazione o, in alternativa, la liquidazione. Ritardo che appare tuttavia mitigato dall'avvenuta predisposizione del quadro normativo di riferimento entro cui le privatizzazioni devono realizzarsi.

Nel crescente disagio in cui versa la finanza regionale, in considerazione della notevole riduzione dei trasferimenti statali, non sembra più sopportabile l'onere economico connesso alla gestione di un così esteso numero di imprese pubbliche in situazione di deficit strutturale. Ne deriva che, a differenza di quanto realizzato a livello statale, almeno nel caso in esame, si tratta di privatizzazioni che non sono mirate a realizzare delle entrate per il bilancio regionale (ed a ridurre l'indebitamento), quanto piuttosto a contenere le spese.

Le diverse forme di intervento diretto della Regione siciliana nel sistema economico si sono realizzate sul piano industriale e dei servizi attraverso gli enti gestori di partecipazioni azionarie della Regione:

1) l'*Azienda Asfalti siciliana* (Az.A.Si. istituita con l.r. 8 agosto 1960, n. 36), adesso liquidato;

2) l'*Ente minerario siciliano* (E.M.S. istituito con l.r. 11 gennaio 1963, n.2);

3) l'*Ente siciliano per la promozione industriale* (E.S.P.I. istituito con la l.r. 7 marzo 1967, n. 18).

La gestione di tali enti, è stata da molte parti stigmatizzata - e periodicamente dalla Corte dei conti nei giudizi annuali di parificazione del bilancio regionale - per le disfunzioni e gli sprechi che l'hanno connotata [CAMARDI, 1981].

Gli enti economici di partecipazione industriale, per molteplici profili, hanno progressivamente assunto i caratteri degli enti di erogazione, perdendo ogni riferimento all'economicità della gestione. Mentre sul piano dell'ordinamento si sono accresciute le

ingerenze dell'Assemblea regionale sulla gestione di questi ultimi, sino a configurare, anche in questa ipotesi, il c.d. "*governo parlamentare dell'economia*" [SALVIA, 1979; CORSO, 1983].

La concezione burocratica della gestione degli enti economici ha trovato pieno riconoscimento nella l. n. 50 del 1973 che ha assoggettato le deliberazioni dei Consigli di amministrazione di AZASI, ESPI, ed EMS all'annullamento per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere da parte della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria (art. 14)

Com'è stato opportunamente sottolineato, il fatto che determinazioni di enti gestori di imprese fossero valutate alla stregua dei canoni di legittimità che presiedono all'azione dei pubblici poteri, manifestava chiaramente l'evidenziato processo di "*amministrativizzazione*" dell'attività di detti enti. [CORSO, 1983, 1996]. Siffatta burocratizzazione ha costituito, insieme con alcune scelte errate sul piano delle iniziative imprenditoriali il fallimento dell'esperienza della "*regione imprenditrice*" e l'avvio di una lunga fase di agonia delle partecipazioni regionali – invero ancora in atto – che potrà chiudersi solo in esito alla definizione dell'avviata liquidazione degli enti economici.

I continui ripianamenti dei deficit di bilancio ed i finanziamenti a vario titolo effettuati hanno determinato il trasferimento di una enorme mole di risorse di cui resta ben poco. In trenta anni di attività la Regione siciliana ha versato a questi ultimi oltre 2,2 md di euro di questi circa il 65% è andato all'ESPI (65%), il 31% all'EMS (ed il 4% all'AzASi. In moneta attuale la spesa si aggirerebbe attorno ai 9 ml. di euro. Configurando altresì un "*clamoroso caso continuato di falso nel bilancio della Regione siciliana*" nella considerazione che dette somme sono state sempre appostate come spese in conto capitale, trattandosi, per la parte prevalente, di "*elargizioni assistenziali*" [SORCI, 1995].

Nel 1992 si è accertato che il costo per lavoratore impegnato in azienda produttiva - calcolato su quasi 2000 dipendenti, al netto degli oltre 5000 distribuiti tra Resais S.p.A., prepensionati e dipendenti degli enti - ammontava a circa £. 2.500.000.000: almeno dieci volte superiore a quanto richiesto per la creazione di un posto di lavoro in un settore tecnologicamente

avanzato [SORCI, 1995]. Ha quindi trovato applicazione, anche nel campo dell'intervento in economia, quel "provincialismo assistenziale" [RIGGIO, 1996] che ha caratterizzato la gran parte delle politiche messe in atto dalla Regione siciliana.

Nella disamina del variegato contesto delle partecipazioni regionali occorre svolgere una considerazione preliminare. Il tema della privatizzazione delle società controllate dagli enti economici di gestione deve essere riguardato sotto diversi angoli di visuale. Infatti - come si avrà modo di verificare - il circoscritto numero di società ancora operative, impone di affiancare alla verifica dello stadio di avanzamento delle procedure per la privatizzazione di queste ultime, anche quella concernente la dismissione dei cespiti e delle attività delle società in liquidazione (che sono prevalenti).

Mentre per la privatizzazione delle società si delinea un quadro normativo di riferimento compiuto ed in gran parte riconducibile alla disciplina statale - completato dalle previsioni della l.r. n. 5 del 1999 e succ.essive modificazioni ed integrazioni - il secondo dei fenomeni in questione (di dimensioni economico-quantitative assai rilevanti e certamente maggiori di quelle delle privatizzazioni societarie) viene realizzato alla stregua di disposizioni interne diramate dagli enti di gestione medesimi.

In altre parole, mentre per le (invero poche) società operative si è previsto di procedere alla cessione dei pacchetti azionari, sulla base di articolate ed assai dettagliate procedure, è già in avanzato stadio di definizione la vendita dei beni delle (molteplici) società poste in liquidazione secondo modalità procedurali ispirate allo snellimento ed alla flessibilità.

In quest'ultimo caso *non vi è dismissione della partecipazione societaria* - come anticipato sottoposta ad una precipua disciplina legislativa e regolamentare - bensì l'alienazione dei cespiti, con il conseguente svuotamento della società in liquidazione (all'evidente fine di consentirne la chiusura) ed il trasferimento delle risorse finanziarie prodotte dalle vendite - a liquidazione completata e se il saldo tra partite passive ed attive risulta positivo - all'ente anch'esso in liquidazione.

Occorre adesso passare ad una sintetica disamina della consistenza delle partecipazioni dei tre enti pubblici

economici alla data di avvio della liquidazione precisando che ai sensi dell'art. 77 della l.r. n. 6/2001, così come sostituito dall'art. 4 della l.r. n. 2/2002 e modificato dall'art. 10 della l.r. n. 17/2004, le risorse derivanti dai saldi attivi dei bilanci finali di liquidazione dell'Ente Minerario Siciliano (EMS), dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale (ESPI), e l'Azienda Asfalti Siciliani (AZASI) sono versate in entrata al bilancio della Regione siciliana.

2.2.1. L'*AZIENDA ASEALTI SICILIANA*, ente pubblico economico regionale, gestore di partecipazioni regionali, costituito con l.r. 8 agosto 1960, n. 36, aveva lo scopo di sviluppare la ricerca, la coltivazione, la trasformazione ed il consumo degli asfalti siciliani e dei prodotti derivati, promuovendo la costituzione o partecipando a società che avessero ad oggetto la coltivazione di miniere d'asfalto e la produzione collegata di materiali connessi.

Alla data di avvio della liquidazione l'Az.a.Si. risultava titolare di partecipazioni azionarie nelle seguenti società: Insicem S.p.a., Kerazasi S.p.a., Scam S.p.a., Imac S.p.a., Consorzio tecnologie d'impresa. Delle cinque società partecipate soltanto una era operativa (la *Insicem S.p.A.*, di cui l'ente deteneva il 50%, il restante 50%, invece, era di proprietà di ENI-Risorse), mentre le restanti, con partecipazioni totalitarie o quasi totalitarie, erano in liquidazione.

Di tale ente sono state definite le procedure di liquidazione.

2.2.2 L'*ENTE MINERARIO SICILIANO*, istituito con la l.r. 11 gennaio 1963, n. 2 sorge con la finalità di promuovere la ricerca, la coltivazione, la trasformazione ed il collocamento commerciale delle risorse minerarie (escluso il settore degli asfalti) esistenti nel territorio della Regione siciliana, ed in particolare degli idrocarburi liquidi e gassosi, dello zolfo e dei sali potassici.

Analogamente a quanto accaduto per gli altri enti l'EMS diviene nel tempo un ente di erogazione, abbandonando così l'originaria di attività di promozione e sviluppo del mercato e perdendo ogni riferimento all'economicità della gestione.

Delle società partecipate sei sono operative (*Elitaliana S.p.A.*, *Etna Cavagrande S.p.A.*, *Irminio S.p.A.*, *Italkali S.p.A.*, *Sarcis S.p.A.*, *Sorim S.p.A.*), ben dieci, quasi tutte a partecipazione totalitaria, sono in liquidazione o con liquidazione

da poco definita (*Chimica arenella, Chisade, Isaf, Ispea, Plastionica, Sarp, Sitas, Sochimisi, Solsi, Trabia*), mentre le partecipazioni di tre società sono state cedute ad altri enti economici (il 10% dell'*Insicem S.p.A.* all'*Az.A.Si.*, il 50% della *Siciliana Gas S.p.A.* e della *Sicilvetro S.p.A.* all'*ESPI*) (v. *tab. all.*)

In considerazione degli andamenti gestionali delle società operative la privatizzazione delle partecipazioni in questione, tranne alcune limitate eccezioni, non appare agevole.

Una questione del tutto peculiare è costituita dalla partecipazione nell'*Italkali S.p.A.*, che com'è noto è caratterizzata dalla incisiva presenza di patti parasociali e da un contenzioso con i soci privati che rende assai difficile una celere dismissione della stessa.

2.2.3. Infine occorre ricordare l'*ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE*, istituito con la l.r. 7 marzo 1967, n. 18, sulle ceneri della finanziaria regionale di partecipazioni industriali, per promuovere la costituzione di società per azioni aventi per scopo l'impianto e l'esercizio di attività industriali, nonché di società aventi come oggetto sociale infrastrutture civili, promuovendo altresì le necessarie concentrazioni ed il risanamento delle partecipazioni esistenti.

Come sottolineato si riteneva, attraverso la formula dell'ente pubblico economico, di ripetere l'esperienza delle partecipazioni statali ed il modello di governo dell'economia che ad essa era sotteso. Il fallimento delle partecipazioni regionali ha travolto ovviamente anche l'Ente, che al pari degli altri è stato posto in liquidazione con la citata l.r. n. 5 del 1999.

Le 31 partecipazioni azionarie alla data di avvio della liquidazione, *fonte Nota integrativa al Bilancio Espi 1997*, possono essere così accorpate (*vedi tavola all.*):

- 13 società in liquidazione (per la maggior parte a partecipazione totalitaria)

- 6 società sottoposte a procedura fallimentare (*Sirap S.p.A. Siciltrading S.p.A., Mesvil S.p.A.; Mediterranean Supply Co; Calzificio del Mediterraneo; Mediterranea Edilmarmi*);

3

Fonte Nota integrativa al Bilancio Espi 1997

- 4 società con buone prospettive di privatizzazione(per la seconda poi perfezionate): *Bacini di Palermo S.p.A.*, *Casa vinicola duca di Salaparuta S.p.A.* , *Siciliana Gas S.p.A.*, *Sicilvetro S.p.A.*.

- altre partecipazioni (8) in società operative ma di minore o nessuna appetibilità per il mercato in considerazione della situazione aziendale o della peculiare attività svolta (*Resais s.p.a.*).

Come appare evidente in ben tre casi su quattro la partecipazione dell'Ente in liquidazione si attestava al 50%. Circostanza che per ragioni connesse all'esercizio del diritto di opzione dell'altro socio rendeva meno agevoli le procedure di dismissioni.

2.2.4. L'*AZIENDA SICILIANA TRASPORTI*, ente pubblico economico, istituito con l.r. 22 agosto 1947, n. 7 (e succ. mod. ed int.), ed adesso trasformato in società per azioni con lo scopo di provvedere a svolgere servizi di trasporto di persone e di cose per il più efficiente soddisfacimento delle esigenze dei trasporti nella Regione. Ha preso il posto del disciolto Istituto Nazionale Trasporti-Sicilia, istituito nel 1943.

Come emerge dal giudizio di parificazione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 1996 la Regione siciliana ha erogato contributi ai sensi della l.r. n. 68 del 1983 ad "*Aziende pubbliche e private di trasporto per il ripiano dei disavanzi di esercizio: nel 1996 il relativo onere è ammontato a 310 miliardi, interamente erogati*" (v. tab. All. per i dati 1997).

A questo riguardo la Corte, già in quella sede, ha invitato la Regione ad intensificare l'attività ispettiva e ad una costante verifica dell'utilità e della necessità delle corse "*al fine di evitare che esse possano essere effettuate più per il percepimento del contributo regionale, che per offrire un effettivo servizio agli utenti*".

Risultava di tutta evidenza l'enorme fonte di spreco rappresentata dal trasporto urbano, suburbano ed extraurbano nella Regione. Il criterio astratto e sostanzialmente incontrollato (quanto meno in relazione alla qualità del servizio fornito ai

cittadini), del contributo chilometrico era fonte evidente di sprechi e diseconomie. Peraltro tale aspetto risultava accentuato dalle differenze che sussistevano nella erogazione del contributo tra il servizio di trasporto urbano, prevalentemente gestito dalle Aziende municipalizzate e speciali degli enti locali (per le quali il contributo ammontava a £. 6.600 per km, in particolare per l'AMAT, in quanto operante in un Comune con più di 650 mila abitanti), ed il servizio extraurbano (gestito da AST e privati, per i quali era previsto un contributo di £ 3.162, per i mezzi che viaggiano ad una velocità compresa tra i 45 ed i 60 km orari).

Con riguardo all'AST la l.r. n. 10 del 1999, art. 23, prevedeva l'avvio del processo di privatizzazione, conferendo al Governo regionale il compito di attivare entro sei mesi le procedure per la trasformazione dell'Azienda in Società per azioni.

Occorre sottolineare che il processo di privatizzazione veniva avviato: a) in assenza della definizione del piano regionale dei trasporti e quindi, in prospettiva avulsa da un contesto strategico;

b) in assenza dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alle previsioni del d.l.gs. 19 novembre 1997, n. 422, che ha sancito, in coerenza con i principi sul decentramento amministrativo della l. n.59/97 il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale. La riforma del trasporto locale prevede - in particolare - l'affidamento dei servizi di linea mediante procedure concorsuali.

L'Azienda nel 2006 ha realizzato il progetto di trasformazione del proprio assetto da ente giuridico pubblico a società per azioni attraverso una profonda riorganizzazione funzionale di tipo logistico e gestionale ed una ottimizzazione della realtà di impresa finalizzata a garantire migliori servizi ai cittadini utenti.

In base ai dati rilevati al 31 dicembre 2006 lavorano in AST 1.115 dipendenti, il parco autobus presenta una consistenza di 752 unità di cui 203 per lo spazio urbano e 468 per l'extraurbano rispettivamente di una età media di 15,07 e di 11,80. L'età media degli Autobus è di 13 anni circa e quasi il 30% dei mezzi ha meno di 5 anni.

Nelle reti urbane i comuni serviti sono 17, per una superficie di 957 Km² e 6.287.765 di Km percorsi. Nella rete

extraurbana le linee sono 154 per una superficie servita di 12.477 Kmq e 26.509.790 di Km percorsi.

2.2.5. L'ENTE SVILUPPO AGRICOLO, istituito con la l.r. 10 agosto 1965, n. 21 e succ. mod. ed int., sorge dalla trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia (l'Ente istituito con l.r. 27 dicembre 1950, n. 104, nasceva dalla trasformazione dell'*Ente di colonizzazione del latifondo siciliano*, l'ERAS è stato successivamente riordinato con il d.lgs. Pres. Reg. sic. 15 ottobre 1954, n. 11.), ed ha il compito di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri tra le zone agricole, l'incremento della produttività, il miglioramento delle condizioni di vita degli agricoltori, l'ammodernamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo dell'irrigazione, della viabilità agricola, dei mercati agricoli (art.2).

Tra le principali funzioni affidate all'Ente devono ricordarsi: *a)* la redazione del piano di sviluppo agrario della Sicilia e dei piani zionali di sviluppo, *b)* l'orientamento degli agricoltori verso le colture maggiormente redditive, *c)* l'assistenza tecnica (indicazione degli orientamenti produttivi, centri di meccanizzazione o di assistenza, corsi di istruzione professionale promozione di iniziative per la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, ausili alla cooperazione) e l'intermediazione nella erogazione di incentivi e finanziamenti pubblici; *d)* la promozione della cooperazione, delle iniziative industriali etc.

L'ente è ritenuto dalla dottrina prevalente un ente pubblico economico, che svolge attività imprenditoriale in via diretta ed indiretta, anche se trae le proprie risorse dal bilancio regionale (SALVIA, 1979). Allo stato l'amministrazione regionale non ha predisposto alcuna ipotesi di razionalizzazione organizzativa, nè, tantomeno, di privatizzazione.

Occorre ricordare altresì che l'ESA ha nel tempo esteso le proprie partecipazioni societarie

Giova ricordare che il legislatore regionale ha inteso eccettuare espressamente l'E.S.A. dall'ampio processo di privatizzazione avviato. Ed infatti, l'art. 7 della l.r. 2 luglio 1997, n. 20 (che ha aggiunto il comma quinto all'art. 10 della l.r. 7 marzo 1997, n.6) ha sancito l'esclusione dell'Ente di sviluppo agricolo dall'ambito soggettivo di applicazione della normativa regionale sulle privatizzazioni delle partecipazioni societarie degli enti.

Invero, al di là dell'intento di lasciare inalterato l'attuale assetto delle partecipazioni dell'Ente o, ancor più gravemente, di affrancare le dismissioni di quest'ultimo da un quadro certo di regole non si comprende quale obiettivo abbia inteso perseguire il legislatore regionale.

L'Ente è dotato di un proprio statuto, approvato con d.Pres. reg. sic. 21 gennaio 1966, n. 108/A. Specificando le scarse prescrizioni organizzative sancite dalla l.r. n. 21 del 1965, lo statuto in questione provvede a distribuire le competenze amministrative tra i diversi organi: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo ed il Collegio sindacale. Emerge un assetto organizzativo prevalentemente incentrato sul Consiglio di amministrazione, che affida al Presidente compiti sostanzialmente esecutivi dei deliberati di quest'ultimo, di sovrintendenza al funzionamento dell'Ente e di rappresentanza dello stesso.

Con la l. 14 settembre 1979, n. 212 e succ. mod. ed int., il legislatore regionale ha stabilito regole specifiche con riguardo alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Ente.

In particolare si prevede - sulla scorta di un modello comune agli enti economici - che il Consiglio di amministrazione sia composto da ben venti componenti (tra i quali nove designati dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali) nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per l'Agricoltura. Mentre il Comitato esecutivo, composto da otto membri, è eletto nel suo seno dal Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni degli organi amministrativi sono poi sottoposte alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste, che svolge un controllo di legittimità e

di merito sulle stesse. Le disposizioni richiamate lasciano trasparire con assoluto nitore il rilievo che la normativa in argomento ha inteso assegnare all'organo politico (Assessore) nello svolgimento dell'attività di controllo e di conseguenza di pervasiva incidenza sulle determinazioni dell'ente.

Appare interessante sottolineare che con riguardo ai controlli sugli atti, ed in particolare su quelli a rilevanza economica (bilanci, costituzione di società, operazioni di credito etc.) relativamente all'ESA non trovano applicazione le disposizioni della richiamata l. n. 212 del 1979 che tendono ad assoggettare questi provvedimenti ad un più articolato controllo che vede la partecipazione anche dell'Assessorato regionale per il Bilancio (art. 20), o, addirittura, l'approvazione da parte della Giunta regionale. Sotto tale profilo se deve revocarsi in dubbio il fondamento di siffatta eccezione (di cui non si scorge la giustificazione, né la stessa è rinvenibile nei lavori parlamentari), non può che sottolinearsi l'assai peculiare legame che sussiste tra l'Assessorato all'Agricoltura e l'Ente che ci occupa.

Specificata considerazione - anche per il peculiare regime giuridico che ne scaturisce - merita poi il regolamento organico concernente la disciplina giuridica ed economica del personale impiegato e salariato.

L'esercizio della potestà regolamentare da parte dell'Ente di sviluppo agricolo, oltre a discendere - in via di principio - dalla natura giuridica dell'Ente e dai poteri di autorganizzazione e di regolazione che ad essa sono connessi, trova un esplicito riferimento all'art. 19 della l.r. n. 21 del 1965 ed all'art. 6 dello Statuto (app.to con d.P.R. Sic. n. 108-A del 1966). Tali disposizioni attribuiscono esplicitamente al Consiglio di Amministrazione la competenza ad adottare i "*Regolamenti dell'Ente*".

In merito deve osservarsi che la normativa appena richiamata non individua specificatamente i regolamenti che l'Ente può emanare, ad eccezione del regolamento organico relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale impiegato e salariato. Sicchè occorre far riferimento ai principi generali in materia di esercizio della potestà regolamentare degli enti pubblici con riguardo all'organizzazione ed alle funzioni espletate; salvo

restando, comunque – in ossequio ai principi generali – che la disciplina regolamentare è subordinata gerarchicamente alla vigente legislazione in materia (statale e regionale), alle fonti normative aventi forza di legge, ai regolamenti regionali, nonché allo Statuto dell'Ente.

I regolamenti dell'E.S.A. sono adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, ma, in considerazione di quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto (che non esclude espressamente siffatta soluzione), possono altresì essere deliberati dal Comitato esecutivo sulla base di un esplicito conferimento di funzioni da parte del Consiglio stesso. I regolamenti adottati dal Consiglio o dal Comitato sono poi - a norma dell'art. 21 della l.r. n. 21 del 1965 e succ. mod. ed int. e dell'art. 9 dello Statuto, che ne specifica la procedura – sottoposti al controllo di merito e di legittimità dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle foreste.

Per quanto concerne il regolamento in questione occorre precisare che esso disciplina compiutamente i rapporti tra gli organi amministrativi dell'Ente che la normativa (sia legislativa che statutaria) lascia per molti aspetti privi di una disciplina specifica. In via generale può dirsi che la scarsa normativa sancita dalla legge e dallo stesso Statuto – che provvede ad integrarla in minima parte, mentre per molti profili si limita a trasporre a livello statutario quanto già stabilito dalla legge -, impone che si addivenga al completamento della disciplina dell'organizzazione dell'Ente, anche in virtù dei molteplici rinvii che le disposizioni in questioni effettuano a successivi atti di volontà degli organi. In assenza di detti adempimenti, infatti, siffatta disciplina risulta inadeguata e può suscitare questioni interpretative che poco giovano alla funzionalità ed efficienza dell'Ente.

Solo attraverso una dettagliata regolazione dei rapporti tra gli organi dell'Ente e delle rispettive attribuzioni si può conferire una maggiore snellezza al procedimento decisionale dell'Ente, almeno così come esso risulta disciplinato dall'ormai obsoleta disciplina legislativa e statutaria

Il Documento di principi sulla riforma della organizzazione amministrativa regionale ed il riordinamento degli enti locali, (elaborato dalla Commissione di studi legislativi istituita con la l.r. 29

dicembre 1975, n. 86) già nel 1977, trascorso poco più di un decennio dall'istituzione dell'Ente, ne ipotizzava la riforma ritenendo opportuno “*sottrarre all'ESA gli attuali compiti di programmazione (peraltro finora inadempiti), accentuando il carattere di ente operativo, coordinato strumentalmente e all'amministrazione regionale e agli enti locali*”.

In quella sede si giungeva a delineare tale prospettiva dopo aver sottolineato i molteplici “fallimenti” del disegno che aveva condotto all'istituzione dell'Ente. L'analisi, dopo più di trent'anni, resta ancora attuale, con l'aggravante che il tempo perduto, a fronte di esigenze già ampiamente avvertite, ha acuito i problemi, che peraltro risultano aggravati dalla progressiva riduzione di risorse finanziarie disponibili.

In tal senso deve osservarsi che stentano ad essere avvistate le linee di riforma dell'Ente, e con esse dell'intera politica agricola regionale, a fronte dei grandi sviluppi che hanno connotato il settore nel più ampio contesto della politica agricola comunitaria.

Allo stato nessuna previsione può farsi sulla privatizzazione dell'ente, anche in considerazione delle segnalate difficoltà economiche, mentre appaiono assai ridotte le possibilità che l'ente dismetta le partecipazioni societarie detenute in ragione della situazione economica in cui esse versano.

Anche per questo ente, dopo un lungo periodo di sottoposizione a commissariamento, nel corso del 1998 sono stati ricostituiti gli organi amministrativi (Presidente, Consigli di amministrazione, Comitato esecutivo, Collegio sindacale).

2.2.6. Per quanto concerne l'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANO esso ha - com'è noto - una genesi profondamente diversa dagli altri enti regionali, esso infatti è stato istituito con la l. 19 gennaio 1942, n. 24 (e succ. mod. ed int.) per provvedere alla costruzione, al completamento, alla manutenzione ed all'esercizio di acquedotti e di opere connesse, ma dal 1950 (con il d.P.R. n. 878/1950) è stato sottoposto alla vigilanza ed alla tutela della Regione siciliana. L'EAS provvedeva da un lato all'approvvigionamento idrico di 166 comuni siciliani e, dall'altro,

all'approvvigionamento dei consorzi subdistributori (Salito, Tumarano, Voltano, Tre sorgenti, Dittaino, Piana di Gela).

La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che l'ente avesse natura non economica. Ma la questione può ritenersi superata, almeno per le finalità che hanno determinato la pronuncia in questione, a seguito dell'avvio di trasformazione dell'ente in società per azioni alla stregua delle previsioni di cui alla l.r. n. 10 del 1999 e succ. mod. ed int.(art. 23).

Al fine di consentire un'attenuazione dell'incidenza dei ritardi dei Comuni nei pagamenti la l.r. n.6 del 1997 aveva previsto la possibilità per i Comuni morosi di pagare i propri debiti con una decurtazione del 50%.. Mentre a fronte di tale situazione creditoria va ricordata la grave esposizione debitoria nei confronti dell'ENEL.

La materia delle acque ha atteso per lungo tempo una compiuta disciplina legislativa nella regione siciliana che armonizzasse la normazione preesistente alla legislazione statale di riforma (l.n. 183 del 1989 e l. n. 36 del 1994, c.d. legge Galli). L'art. 69 della citata l.r. n. 10 del 1999 e succ. mod. ed int., ha provveduto - pur se in forma contraddittoria; non si tratta infatti di una compiuta regolazione, trattandosi di principi generali, né di un rinvio alla normazione statale - a fornire una prima disciplina coerente con i principi della l. Galli (anche se occorre ricordare che questa riforma, invero ormai datata, sta per essere superata dall'emanando testo unico).

In ossequio a quanto sancito dall'art.1, comma 83, della l. 28 dicembre 1995, n. 549 e succ. mod. ed int., che dispone, in relazione a quanto sancito dall'art.10 della richiamata l. n. 36 del 1994, la trasformazione degli enti acquedottistici in società per azioni "*al fine di evitare aggravii per la finanza pubblica*", la Giunta regionale siciliana, con del. 25 marzo 1997, n. 99, ha approvato la delibera 14 settembre 1996, n. 902 dell'Ente, concernente il riassetto funzionale ed organizzativo.

Come accennato in precedenza la richiamata disposizione dell'art. 23 della l.r. n. 10 del 1999 e succ. mod. ed int.,

4

TAR Sicilia, Palermo, 29.5.1987, n. 319

ha sancito l'avvio della trasformazione dell'ente in società per azioni, "*nell'ambito del riordino del settore idrico*", nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori (di cui all'art. 12 della l. n. 36 del 1994) e garantendone la classificazione quale impresa pubblica ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 158 del 1995 (e ciò per evidenti ragioni connesse all'esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione della normativa sugli appalti di servizi nei c.d. settori esclusi).

A questo riguardo giova ricordare che l'ente "gemello" dell'EAS, l'ente autonomo acquedotto pugliese ha subito, alla stregua delle previsioni di cui all'art. 11, primo comma, lett. b), della l. n. 59 del 1997, un analogo processo di trasformazione in società per azioni con il d. lgs. 11 maggio 1999, n. 141. Attraverso il provvedimento in questione, in particolare, sono affidate alla società le finalità già attribuite all'ente sino al 31.12.2018.

L'E.A.S. con l'entrata in vigore della l.r. 31 maggio 2004, n. 9, a decorrere dal 1° settembre 2004 è stato posto in liquidazione a seguito della costituzione della società mista *SICILLACQUE S.P.A.* in attuazione dell'art. 23 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10 e succ. mod. ed int.

Siciliacque è una società mista classificata come impresa pubblica costituita per il 75% da soci industriali, leader nel campo dei servizi per l'acqua, e per il 25% dalla Regione Siciliana.

Nel luglio del 2004 subentra all'E.A.S. nella gestione, fino al 2044, come concessionaria del servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione a scala sovrambito.

I sistemi acquedottistici precedentemente gestiti dall'E.A.S. e oggi dalla Siciliacque sono 13 per un totale di 1757 Km di rete di adduzione, 57 impianti di sollevamento, 2 invasi artificiali in progetto, 5 impianti di potabilizzazione, 8 campi pozzi e 13 gruppi sogenti.

Inoltre, il sistema di Siciliacque include l'approvvigionamento da altri impianti parzialmente asserviti all'uso idropotabile ed in particolare 2 invasi artificiali e 3 impianti di dissalazione di acqua marina (Gela, Porto Empedocle e Trapani).

2.2.7. *L'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO*, istituito con l.r. 18 luglio 1950, n. 64, è attualmente un Ente dotato di personalità giuridica sotto la vigilanza dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste e dell'Assessorato dell'Industria e del Commercio.

L'Istituto si propone l'incremento del patrimonio vitivinicolo con riguardo alla produzione, all'industria ed al commercio dei relativi prodotti, e svolge, in particolare, la propria attività nell'ambito della promozione e della sperimentazione.

Accedendo a fondi comunitari (POP e POM) l'Istituto, anche in relazione al massiccio processo di crescita qualitativa e quantitativa della produzione vitivinicola ha istituito l'Osservatorio vitivinicolo permanente, al fine di fornire alle imprese informazioni sulla produzione e le tendenze dei mercati internazionali.

Per l'istituto in questione, ad oggi, non è stata elaborata da parte dell'amministrazione regionale alcuna proposta di trasformazione e riorganizzazione, nè, tanto meno, di privatizzazione. Nel 1998 sono stati ricostituiti gli organi dopo un periodo di commissariamento.

2.2.8. Specifica considerazione meritano le *AZIENDE AUTONOME DELLE TERME DI ACIREALE E DI SCIACCA*, istituite con D.L. Pres. reg. 20 dicembre 1954, n.12, le quali hanno lo scopo specifico di amministrare, gestire e valorizzare il bacino idrotermo-minerale rispettivamente di Acireale e di Sciacca di proprietà della Regione siciliana. Per diversi anni le Aziende hanno gestito le proprie strutture termali ed alberghiere facendo ricorso all'affidamento della gestione ad imprese private selezionate a mezzo procedura ad evidenza pubblica.

Come rilevato già dalla stessa giurisprudenza della S. Corte di cassazione le Aziende in questione avevano natura non di ente pubblico economico ma di 'organo' della Regione (in quanto impresa da questa esercitata), atteso che l'equiparazione di tali aziende, disposta dalla l.r. 6 maggio 1976, n. 54, agli enti di cui all'art. 5 della l.r. 11 maggio 1963, n. 2, non ha comportato il

conferimento alle medesime di una distinta personalità giuridica . L'Azienda era infatti qualificata come “*organizzazione distinta e separata dalla struttura pubblicistica, dotata di autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale*”, ma priva di personalità giuridica

Entrambe le Aziende posseggono poi oltre agli stabilimenti termali anche partecipazioni azionarie. Quella di Acireale controlla il 70 % delle Acque Pozzillo, mentre la seconda partecipa al 95% al capitale della *Mediterm S.p.A.* (mentre il restante 5% appartiene ad una cooperativa di lavoratori, che in precedenza svolgevano attività lavorativa per conto del concessionario dell'albergo medesimo), società alla quale l'Azienda ha deciso di affidare il *Grand hotel delle Terme*. Non può sfuggire che attraverso la concessione del cespite immobiliare l'Azienda ha unilateralmente avviato la privatizzazione sostanziale dell'organismo.

Analogamente a quanto previsto per l'EAS e l'AST la l.r. n. 10 del 1999, all'art. 23 aveva disposto che (sempre entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge) la Giunta regionale procedesse alla trasformazione delle Aziende in argomento in società per azioni, succedendo alle prime a titolo universale.

Successivamente, l'art. 34, primo comma, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ha previsto che

a favore dell'Azienda autonoma delle Terme di Siacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale, dopo la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2002, sono mantenute le autorizzazioni di spesa a carico del bilancio regionale in applicazione del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 dicembre 1954, n.12 e successive modifiche e integrazioni, fino all'esercizio successivo alla trasformazione stessa, per garantire la riorganizzazione e lo sviluppo della società attraverso operazioni di ricapitalizzazione.

5

Cass. civ., Sez. lav. 20.5.1992, n.6028; ma anche 28.4.1992, n.5076; 6.4.1992, n. 2736; 10.7.1991, n.7627

6

Cass. S.U. 14.1.1997, n. 316

Da ultimo il 19 aprile 2007 è stata emanata la legge n. 11 per il riordino delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale, che all'art. 1 prevede che L'Azienda autonoma Terme di Sciacca e l'Azienda autonoma Terme di Acireale sono poste in liquidazione e le partecipazioni azionarie dalle stesse detenute, rispettivamente nelle società Terme di Sciacca S.p.A. e nelle Terme di Acireale S.p.A. sono cedute entro il 31 dicembre 2009 alla Regione siciliana, nell'ambito dei diritti corporativi di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, che attualmente ne detiene rispettivamente il 73,34% ed il 32,34%.

2.2.9. Come si accennava in precedenza, mentre si provvedeva a far uscire la Regione dalle partecipazioni industriali con i richiamati interventi normativi della fine degli anni '90, dall'inizio degli anni 2000, analogamente a quanto avvenuto per le autonomie locali, sono state progressivamente accresciute le partecipazioni regionali, in taluni casi inaugurando la presenza di società pubbliche in settori economici nei quali si rilevava prima esclusivamente la presenza di imprese private.

In termini sintetici il quadro delle partecipazioni della Regione siciliana può essere delineato nel modo seguente.

- La società *SVILUPPO ITALIA SICILIA S.P.A.*, che fa parte del *network* di società regionali di Sviluppo Italia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa e l'attrazione di investimenti, è partecipata al 100% dalla Regione siciliana ed ha come missione di promuovere nel territorio siciliano lo sviluppo produttivo ed imprenditoriale nel Paese attraverso tre principali linee di intervento: attrazione degli investimenti; creazione e sviluppo d'impresa; supporto alla Pubblica Amministrazione.

- *L'ITALIA LAVORO SICILIA S.P.A.*, costituita il 22 giugno 2001, gestisce attività e progetti atti a favorire ed accelerare gli interventi finalizzati ad una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie in genere, con particolare riferimento a quelle del POR Sicilia 2000 – 2006 ed a quello degli anni successivi. La Società, partecipata al 51% dalla Regione siciliana ed al 49% da Italia Lavoro S.p.A., progetta e realizza interventi per l'occupazione a supporto delle politiche attive per il Lavoro promosse dalla

Regione Siciliana e fornisce supporto tecnico alla Regione, agli Enti locali, alle Pubbliche Amministrazioni ed anche ai privati per lo sviluppo socio-economico del Territorio regionale.

- *SICILIA E RICERCA S.P.A.* è una società a totale partecipazione regionale, finalizzata alla promozione della ricerca scientifica e tecnologica, lo sviluppo e la cultura dell'innovazione, la creazione di centri di eccellenza ed incubatori e la gestione di parchi scientifici e tecnologici.

- Il *C.I.E.M.* (Centro per l'Internazionalizzazione e la Promozione dell'Economia Euro-mediterranea), è una società consortile per azioni senza scopo di lucro. Dal 2005 la Regione Siciliana ha assunto all'interno della compagine societaria il ruolo di azionista con una partecipazione superiore a quella degli altri soci anche se non risulta maggiore del 50%. Con legge regionale del 19 maggio 2005, n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del *C.I.E.M.* per le attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese e delle produzioni siciliane.

- La società consortile per azioni *PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA*, a prevalente capitale della Regione Siciliana (87,90%) è nata dall'aggregazione di centri di ricerca e di aziende operanti nei diversi settori dell'economia siciliana. La Società si pone quale strumento al servizio di Piccole e Medie Imprese siciliane per accrescere la competitività del Territorio attraverso la ricerca, l'innovazione, il trasferimento tecnologico, la diffusione della cultura e3 la formazione specialistica.

- La società *R.I.S.E.M. S.C.P.A.*, è una società consortile, partecipata con quota maggioritaria dalla Regione (92,59%), che ha per oggetto la promozione, al realizzazione ed il coordinamento delle iniziative dirette a favorire in Sicilia l'aggregazione di attività di ricerca, trasferimento di tecnologie allo scopo di agevolare lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e di favorire la crescita dell'intero sistema produttivo regionale.

- *L'INFO/RAC MAP S.P.A.* è partecipata totalmente dalla Regione siciliana ed ha come oggetto il raggiungimento degli obiettivi, impegni e target della Convenzione di Barcellona, del Piano di Azione Mediterraneo(MAP), del Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e della Strategia Mediterranea per lo

Sviluppo Sostenibile attraverso la sensibilizzazione del pubblico, il rafforzamento delle relazioni con i media, nonché la realizzazione di partenariati multisettoriali.

2.2.10. L'Attività informatica ed innovazione tecnologica dell'Amministrazione regionale si esplica attraverso due società per azioni *SICILIA E INNOVAZIONE S.P.A.* e *SICILIA E SERVIZI S.P.A.*

In particolare *SICILIA E INNOVAZIONE S.P.A.* è stata costituita il 24 giugno 2005 come ente strumentale della Regione, che detiene il 100% del pacchetto azionario, con il compito di affiancare le amministrazioni regionali nell'individuazione ed analisi delle esigenze informatiche e telematiche. L'attività principale di competenza della Società, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione Quadro stipulata in data 21 maggio 2007, tra la Regione Siciliana e la stessa società è rappresentata dalla direzione lavori su progetti affidati a soggetti terzi e si realizza con la validazione della progettazione esecutiva mediante l'esecuzione delle attività di verifica propedeutiche al collaudo dei lavori. La società cura anche le forniture hardware e software centralizzando le procedure di approvvigionamento e ottimizzando gli acquisti.

SICILIA E SERVIZI S.P.A., invece, partecipata al 51% dalla Regione siciliana, è stata costituita il 10 dicembre 2005 a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara per la scelta del partner privato. In particolare, Sicilia e Servizi cura le attività di informatizzazione delle singole amministrazioni regionali al fine di migliorarne l'efficienza operativa interna, l'informatizzazione dell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, l'accesso telematico degli utilizzatori finali ai servizi della Pubblica Amministrazione regionale ed alle sue informazioni per facilitare l'interazione tra istituzioni e cittadini, lo sviluppo della rete telematica unitaria della Regione, la gestione della Piattaforma Telematica Integrata della Regione, il costante aggiornamento e perfezionamento tecnico dell'intera infrastruttura informatica regionale e l'organizzazione e svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento tecnico del personale addetto delle amministrazioni regionali.

2.2.11. Nell'attività relativa alla prestazione di servizi ausiliari strumentali, la Regione Siciliana partecipa, con quote diverse, in tre società che svolgono servizi di custodia, di manutenzione e di tutela delle strutture dell'Amministrazione e del patrimonio naturalistico della Regione.

In particolare, la Regione siciliana ha una partecipazione totale nella società *BENI CULTURALE S.p.A* istituita, ai sensi della l.r. n. 26/1995, con un'intesa tra la Regione Siciliana e la Nova S.p.A., (denominata successivamente Itainvest Sicilia S.p.A., incorporata in Italia Investimenti Itainvest S.p.A., a sua volta incorporata in Sviluppo Italia S.p.A. e successivamente ceduta a Investire Partecipazione S.p.A.).

La Società opera mediante un Contratto di Servizio, stipulato in data 28/06/2007 tra la Beni Culturali S.p.A. Gestioni & Servizi e l'Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e Pubblica Istruzione – Dipartimento Beni Culturali, Ambientali ed Educazione Permanente, e ciò in forza di provvedimento deliberato dalla Giunta Regionale di Governo con il quale la medesima, prendendo atto e condividendo le modifiche statutarie apportate dalla Società, tali da legittimare l'affidamento in house di servizi alla stessa, in deroga alle ordinarie procedure di evidenza pubblica, autorizzava il Dipartimento dei Beni Culturali alla sottoscrizione di nuova convenzione, prevedendo, peraltro, l'applicazione di un nuovo contratto di lavoro e cioè del CCRL 2002/2005 per i dipendenti della Beni Culturali con eventuali e/o opportune modifiche, in sostituzione del precedente CCNL Commercio e Terziario.

In data 28/06/2007, è stato sottoscritto il nuovo Contatto di Servizio tra l'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione Dipartimento Beni Culturali, Ambientali ed Educazione Permanente, nella persona del Dirigente pro-tempore e la Beni Culturali S.p.A. Gestioni & servizi, nella persona del Consigliere Delegato pro-tempore; la durata di tale contratto veniva fissata in cinque anni dal 01/07/2007 al 30/06/2012.

Per quanto concerne, invece, le società *BIOSPHERA S.p.A.* e *MULTISERVIZI S.p.A.*, costituite ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4 aprile 1995, n. 26, con oggetto sociale affine a quello di Beni Culturali S.p.A., la Regione vi partecipa con una percentuale rispettivamente del 53,13% e del 51% dell'intero capitale azionario.

2.2.12. Nell'area relativa alla promozione dell'immagine della Sicilia, della cultura e dell'attività turistica le società partecipate dalla Regione Siciliana sono la *QUARIT S.C.P.A.* (42,86%), , la *M.A.A.S. S.C.P.A.* (92,12%), e *CINESICILIA S.R.L.* (100%), operanti rispettivamente nella promozione dell'artigianato, dei prodotti agro-alimentari e del cinema.

In particolare, *CINESICILIA S.R.L.* è stata costituita successivamente all'emanazione della legge regionale n. 16 del 21 agosto 2007, con la quale la Regione Siciliana “riconosce il cinema e l'audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione artistica, formazione culturale, comunicazione e rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse” e si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: “incentivare la produzione di opere cinematografiche e audiovisive al fine di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell'Isola”.

Tale intervento normativo, si pone in linea con le più avanzate esperienze italiane e straniere, regolamentando per la prima volta gli interventi regionali in questo settore, ed istituisce tra l'altro un apposito Fondo regionale (Film Fund) destinato a sostenere quelle produzioni, italiane e straniere, che sceglieranno la Sicilia come set e i professionisti siciliani del settore come interlocutori tecnici ed artistici.

2.2.13. Da ultimo, nell'ambito della valorizzazione dei beni demaniali, patrimoniali, ambientali e culturali si inserisce la società *SICILIA PATRIMONIO IMMOBILIARE S.p.A.* (S.P.I.) costituita come apposito soggetto giuridico a seguito di gara ad evidenza pubblica per la scelta di un partner privato altamente qualificato (P.S.P. s.c.r.l.). La Società, partecipata al 75% dalla Regione Siciliana,

ha per oggetto l'attività di valorizzazione, trasformazione e commercializzazione del patrimonio immobiliare della Regione Siciliana e di enti vigilati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 17/2004.

Il processo di valorizzazione è articolato attraverso la redazione di un Piano Esecutivo di Alienazione (P.E.A.) che consente di elaborare le strategie da seguire e le operazioni da svolgere, articolato in tre stadi, ovvero operazione di finanza immobiliare, di sviluppo immobiliare e di valorizzazione.

Va infine ricordato che con l'art. 16 della legge 8 febbraio 2007, n. 2 ha reso applicabili alle società a totale partecipazione della Regione e degli enti pubblici regionali, nonché alle società a partecipazione mista tra la Regione ed altri soggetti, pubblici o privati, le disposizioni della l. 27 dicembre 2006, n. 296. A questa ha poi fatto seguito il decreto del 5 marzo 2007, n. 507 del Presidente della Regione che ha dettato in tal senso disposizioni applicative (riferite in particolare alla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione ed alle conseguenti revisioni statutarie).

2.3. Le partecipazioni bancarie e gli enti pubblici finanziari della Regione siciliana.

La Regione siciliana ha realizzato il proprio intervento nel sistema finanziario e bancario utilizzando i poteri regolatori (competenza legislativa concorrente in materia di credito e risparmio), prevedendo un vastissimo (e per molti aspetti indiscriminato) flusso di incentivazioni al sistema delle imprese, costituendo enti finanziari *ad hoc*, partecipando al capitale delle principali imprese bancarie siciliane (Banco di Sicilia, Irfis e Sicilcassa) a seguito della loro trasformazione in società per azioni (l. n. 218 del 1990, d.P.R. n. 357 del 1990, l.r. n. 39 del 1991) (ARMAO, 1992).

I vincoli connessi all'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, i profondi mutamenti che hanno percorso il sistema creditizio, la grave crisi che ha colpito (anche se in forma e con esiti diversi) il Banco di Sicilia e la Sicilcassa, e le difficoltà finanziarie della stessa Regione, hanno imposto una

generale revisione degli strumenti di intervento nel tempo individuati dall'amministrazione regionale.

In particolare, anche in questo settore, è emersa l'esigenza di procedere ad una razionalizzazione della presenza delle imprese pubbliche e delle partecipazioni pubbliche, oltre che di una generale riconsiderazione degli assetti del mercato bancario regionale (tematiche queste che, per le molteplici questioni involte, esulano dagli obiettivi dello studio).

Allo stato la Regione siciliana opera nel settore del mediocredito attraverso due enti pubblici economici di settore l'*Istituto regionale per il credito alla cooperazione* e la *Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane*, che gestiscono fondi di rotazione a gestione separata. Alla stregua di quanto sancito dalla l.r. n. 39 del 1991 la Regione siciliana è entrata nella compagine sociale del *Banco di Sicilia S.p.A.*, dell'*IRFIS-Mediocredito della Sicilia S.p.A.* (Gruppo bancario BdS), della *Sicilcassa S.p.A.* Può dirsi, pertanto, che negli anni '90 il ruolo di intervento in economia della Regione nel settore in esame è notevolmente cresciuto, con un massiccio impiego di risorse finanziarie.

In particolare, il processo di "privatizzazione formale" che ha riguardato le banche pubbliche, alla stregua di quanto disposto dalla l. n. 218 del 1990 e dai dd.PP.RR. nn. 356, 357 e 358 del 1990, ha determinato in Sicilia, giusta le richiamate previsioni della l.r. n. 39 del 1991 (e succ. mod. ed int.) e del relativo regolamento (d.P.Reg. sic. 23 maggio 1994, n. 30), un intervento più consistente di risorse pubbliche. La compagine sociale del Banco di Sicilia S.p.A. è stata, sino all'ingresso del partner assicurativo, infatti interamente pubblica (Fondazione, Ministero del Tesoro, Regione, poi Mediocredito centrale S.p.A., intermediario interamente controllato dal Tesoro; lo stesso avveniva per la Sicilcassa S.p.A. il cui capitale sociale apparteneva integralmente a Fondazione e Regione). Mentre i timidi tentativi avviati di privatizzazione, come pure di semplice riorganizzazione, della CRIAS e dell'IRCAC erano rimasti allo stadio germinale.

Il tema della privatizzazione delle partecipazioni regionali nel Banco di Sicilia S.p.A. e nella Sicilcassa S.p.A. si correla poi con quello più ampio della privatizzazione sostanziale degli enti creditizi in questione. L'originario disegno della l. Amato

prevedeva che le Fondazioni mantenessero la prevalenza del capitale delle società bancarie.

Tale previsione viene eliminata dalla già ricordata normativa sulle privatizzazioni del 1994 (l. n. 474/94, art. 7 bis), alla quale segue la c.d. direttiva Dini (d.m. 18 novembre 1994), che pone le basi per la progressiva uscita delle Fondazioni bancarie (che la legge definisce *enti pubblici conferenti*) dal capitale sociale delle banche.

Adesso il quadro normativo di riferimento risulta ampiamente modificato dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153e successive modificazioni ed integrazioni che, in esecuzione della l. 23 dicembre 1998, n. 461, ha dettato la nuova disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie, prevedendo, in particolare, la progressiva cessione delle partecipazioni di controllo delle imprese bancarie, determinando, al contempo, la privatizzazione sostanziale delle banche pubbliche e la liberazione di ingenti risorse finanziarie da destinare al settore *non profit*.

2.3.1. Il *BANCO DI SICILIA S.p.A.* Per quanto concerne il Gruppo bancario *Banco di Sicilia S.p.A.* deve ricordarsi che lo stesso dopo una profonda riorganizzazione - con la cessione della controllata Banca del Sud S.p.A. e l'acquisizione dell'azienda bancaria della Sicilcassa S.p.A. - è confluito, a seguito della partecipazione acquisita dal *Mediocredito Centrale S.p.A.* (che ammontava al 40, 88%) a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale da 1000 md. di lire, nel medesimo Gruppo bancario, per il quale il Ministero del tesoro, azionista di riferimento, aveva già avviato le procedure di privatizzazione.

Appare quindi agevole sottolineare che la questione della privatizzazione del Banco di Sicilia (la cui compagine sociale era composta oltre che da Mediocredito centrale, dal Ministero del tesoro, al 21,59, dalla Regione siciliana al 19,4 % e dalla Fondazione al 18,39%, mentre una residua parte pari a 120 azioni era detenuta da privati), raggiunto l'obiettivo del coinvolgimento del partner assicurativo, andava ricondotta alla più ampia ed articolata vicenda della privatizzazione del Mediocredito centrale.

Nonostante lo stato di difficoltà in cui operano i suddetti intermediari non è emerso un chiaro orientamento di

politica creditizia da parte della Regione siciliana, soprattutto nei momenti in cui è emersa con maggiore gravità la crisi delle banche pubbliche siciliane. Né può sottacersi che, anche sotto il profilo della regolazione normativa, la Regione deve ancora procedere all'adeguamento della propria normazione in materia ai principi della direttiva 89/646 (c.d. seconda direttiva banche) e del T.U. in materia bancaria e creditizia (d.P.R. n. 385/1993 e succ. mod. ed int.)

L'indagine che segue, lungi dall'affrontare le questioni connesse alle vicende delle singole aziende bancarie e finanziarie - tematica questa che esula dall'obiettivo del presente studio - si limita ad indicare la presenza della Regione nel settore in esame e le prospettive di privatizzazione.

Il Banco di Sicilia S.p.A., com'è noto è la più rilevante banca siciliana.. Come appare evidente nonostante l'intervenuta riorganizzazione che ha comportato lo scorporo dell'azienda bancaria dall'ente pubblico ed il conferimento della stessa ad una società per azioni appositamente costituita, il capitale sociale di quest'ultima era di proprietà di enti pubblici. In particolare, il Ministero del tesoro aveva destinato alla ricapitalizzazione del Banco 600 md di lire, ed una pari somma aveva destinato la Regione siciliana.

Tuttavia occorre osservare che la riorganizzazione a cui è stato sottoposto il Banco di Sicilia in quegli anni (i dipendenti erano passati da 8240 del 1993 a 7188 nel 1997, a cui però vanno aggiunti i 3052 provenienti dalla Sicilcassa, nel 1998 sono poi scesi a 8331, azzerando sostanzialmente l'impatto dell'acquisizione in argomento) e che ha portato (almeno in parte) a superare la grave crisi manifestatasi nel 1993, ad avviso degli orientamenti prevalenti (compreso quello del Ministro del tesoro) avrebbe dovuto condurre, entro breve termine, all'ingresso nel capitale sociale di un *partner* assicurativo.

In merito al vasto quadro delineato, che come precisato ha iscritto il Banco nel più ampio contesto della privatizzazione del Mediocredito centrale, ha trovato conferma la carenza di un qualsiasi orientamento da parte della Regione siciliana in ordine al mantenimento della partecipazione societaria

ed alle modalità ed ai tempi di dismissione della partecipazione da essa detenuta nel Banco di Sicilia S.p.A..

Mentre, proprio con riguardo alle prospettive di privatizzazione non può omettersi di ricordare che già nel settembre 1997, il Presidente Prof. Visentini presidente del Banco, rassegnava le proprie dimissioni ritenendo che la costituzione del c.d. polo bancario siciliano determinasse un grave ritardo nella privatizzazione del Banco di Sicilia S.p.A..

Nel Gruppo bancario Banco di Sicilia S.p.A. (poi Capitalia ed adesso Unicredit) rientrava poi l'*IRFIS-MEDIOCREDITO DELLA SICILIA* istituito con legge statale ed poi trasformato, ai sensi della l. n. 218 del 1990 e del d.P.R. n. 356 del 1990, in società per azioni, con la conseguenza che la Regione è risultata proprietaria di una quota di minoranza del capitale sociale (21,01%), che riflette l'originaria partecipazione regionale al fondo di dotazione dell'ente pubblico. A seguito del trasferimento del pacchetto azionario del Ministero del tesoro al Banco di Sicilia S.p.A., e dell'acquisizione della partecipazione della Sicilcassa S.p.A. quest'ultimo deteneva il 76,26%, mentre alle altre banche partecipanti residuava il 2,77%.

La società, come già l'Istituto di credito, ha quale oggetto la concessione di finanziamenti a medio termine alle piccole e medie industrie, gestendo a tal uopo i fondi di rotazione a gestione separata istituiti dalla normativa regionale..

Per porre in parte riparo alle proprie difficoltà finanziarie la Regione siciliana è intervenuta anche con riguardo all'IRFIS S.p.A. con l'art. 4 della l.r. n. 6 del 1997. In particolare con la norma in argomento la Regione ha ritirato ben 300 miliardi di lire dai fondi di rotazione a gestione separata in atto assegnati al Mediocredito dalla legislazione regionale. Mentre non ha trovato attuazione la previsione contenuta nella medesima norma che prevedeva l'elaborazione da parte del Governo regionale di un progetto di riforma del sistema degli interventi a valere su tutti i fondi a gestione separata istituiti nel tempo presso l'IRFIS, tenendo conto anche di nuovi compiti da assegnare in materia di assistenza allo sviluppo e di attuazione degli interventi comunitari.

Nel 1995 il governo regionale aveva approvato un disegno di legge (n. 936 - XI Leg., recante "*Provvedimenti per l'Istituto*

regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia"), che mirava a salvaguardare l'autonomia del Mediocredito regionale e ad accrescere l'azionariato delle banche regionali minori.

Nel 2002, con la riorganizzazione del Gruppo Bancaroma, il Banco di Sicilia viene incorporato nella Banca di Roma e le sue attività bancarie tradizionali scorporate e conferite ad una nuova società, operativa dal 1° luglio 2002, che ha riassunto la denominazione Banco di Sicilia ed è partecipata al 100% da Capitalia, nuova holding del Gruppo bancario.

A seguito del processo di fusione fra il gruppo Unicredit e il Gruppo Capitalia, avvenuta nel 2007, il Banco di Sicilia entra a far parte di Unicredit Group con 550 sportelli nel territorio nazionale.

In tal contesto non può omettersi di richiamare, avuto riguardo anche ai precedenti interventi legislativi che avevano riguardato le banche regionali che la Regione siciliana ha legiferato al fine di definire il procedimento di mutamento della partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia S.p.A. (per consentire di mutarla in quella di Capitalia S.p.A.).

L'art. 56 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, come modificato dall'art. 12 della l.r. 15 maggio 2002, n. 4 ha previsto che in relazione al processo di ristrutturazione societaria e di riassetto del gruppo bancario Banca di Roma, l'assunzione della partecipazione azionaria della Regione siciliana nella costituenda holding Banca di Roma in sostituzione della partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia, contemplata dalla legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, e l'approvazione, con le specificazioni di cui al comma 3, della Convenzione del 21 gennaio 2002 tra la Regione siciliana e la Banca di Roma, con la quale le parti hanno fissato i reciproci impegni relativamente alle modalità di esecuzione dell'operazione di fusione per incorporazione del Banco di Sicilia nella Banca di Roma e della contestuale costituzione di una nuova società nella quale conferire l'azienda bancaria Banco di Sicilia.

In termini poi invero peculiari poi, la citata convenzione, contenente i patti parasociali con la Regione, è stata assoggettata al rispetto di precise condizioni, ed in particolare:

a) conferimento e mantenimento nel tempo in capo all'azienda bancaria Banco di Sicilia di un livello patrimoniale non inferiore a quello attuale ed in linea con gli sviluppi attesi per gli impieghi e con i relativi ratios di vigilanza;

b) conferimento degli accantonamenti a fronte degli impegni previdenziali, ferme restando le garanzie attuali;

c) mantenimento per il Banco di Sicilia di una denominazione confermativa di quella attuale, dell'ubicazione a Palermo della sede sociale e della direzione centrale, con le autonomie gestionali necessarie e opportune per il miglior sviluppo e la valorizzazione delle attività del Banco di Sicilia;

d) tutela dei livelli occupazionali, salvaguardia e valorizzazione delle professionalità esistenti all'interno del Banco di Sicilia e partecipate, ivi comprese quelle del centro elettronico le cui risorse continueranno ad operare a Palermo, anche nel caso di trasferimenti infragruppo; valorizzazione delle specifiche aree che mantengono relazioni simbiotiche con il territorio in cui il Banco di Sicilia è inserito;

e) mantenimento del collegamento tra il Banco di Sicilia e il territorio, con la nomina di almeno due membri, dei quali uno assumerà la carica di Vicepresidente, del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia su designazione della Regione, e con la nomina di almeno un membro effettivo del collegio sindacale del Banco di Sicilia su designazione della Regione;

f) mantenimento della quota di mercato detenuta attualmente dal Banco di Sicilia e conservazione sull'intero territorio nazionale dei presidi economicamente e storicamente rilevanti per il medesimo Banco di Sicilia;

g) individuazione per la holding di una denominazione non caratterizzata dall'attuale brand Banca di Roma;

h) nomina nel consiglio di amministrazione della holding di un componente designato dal Presidente della Regione;

i) istituzione nell'ambito della holding di un Comitato con la partecipazione di esponenti della Regione, nel quale la Regione esprima le proprie esigenze finanziarie e di investimento e la holding le linee strategiche in merito agli investimenti e alle attività del Gruppo in Sicilia (Banco di Sicilia, sportelli Banca di Roma, Irfis) . In detto Comitato i rappresentanti della Regione e della holding valuteranno insieme le esigenze e i programmi prospettati ed insieme elaboreranno le proposte d'intervento.

Si è poi sancito anche un preciso indirizzo nella gestione ed amministrazione della partecipazione azionaria

regionale nella holding Banca di Roma, precisando che l'attività doveva svolgersi nel rispetto dei principi che hanno ispirato le disposizioni normative che hanno autorizzato la Regione alla partecipazione nel Banco di Sicilia e al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo economico della comunità regionale che per statuto competono alla Regione, con la conseguenza di garantire, in attuazione della Convenzione, il perseguimento dei seguenti imprescindibili obiettivi:

a) sottoporre alla preventiva approvazione del tavolo paritetico Regione-Banca di Roma le modifiche riguardanti l'oggetto della Convenzione e delle correlate garanzie;

b) rispetto degli impegni assunti da Banca di Roma e delle garanzie previste in sede di acquisizione del controllo del Gruppo Mediocredito centrale;

c) mantenimento in capo al Banco di Sicilia, all'esito delle risultanze dell'operazione di fusione per incorporazione dell'azienda bancaria Banco di Sicilia e del successivo scorporo dell'attuale configurazione aziendale, dell'attuale assetto patrimoniale, della sua struttura direzionale, di supporto informatico e di rete insulare e peninsulare, nonché la tutela delle partecipazioni detenute dallo stesso;

d) mantenimento degli attuali livelli occupazionali del Banco di Sicilia, nonché delle attuali aree di attività, escludendo processi di esternalizzazione e/o di vendita di attività e di strutture;

e) mantenimento di un trend positivo degli impieghi del Banco di Sicilia nel territorio della Regione;

f) stipula di specifici patti parasociali relativi all'IRFIS al fine di assicurarne un ruolo propulsivo per l'economia siciliana e di definirne una governance finalizzata a tale scopo;

g) salvaguardia e valorizzazione della partecipazione azionaria detenuta;

h) acquisizione di idonea manleva da parte di Banca di Roma relativamente al periodo antecedente la costituzione della holding.

Sotto altro profilo si prescriveva che ove fossero stati disattesi gli impegni assunti con la Convenzione ed a fronte di iniziative dell'azionista di maggioranza non in linea con le finalità e gli obiettivi di cui al comma 3 della disposizione richiamata, la Regione può procedere alla dismissione della propria partecipazione azionaria.

Infine il Presidente della Regione, al quale spetta l'esercizio dei diritti dell'azionista, veniva autorizzato a concambiare le azioni detenute nel Banco di Sicilia con quelle della costituenda holding del gruppo Banca di Roma, prevedendo altresì la possibilità di cessione delle azioni rinvenienti dal con cambio previa autorizzazione dell'Assemblea regionale siciliana.

Va segnalato che, con il trasferimento della partecipazione in Unicredit non risulta che alcun nuovo intervento legislativo sia intervenuto, né che si siano invocati interventi autorizzativi dell'Assemblea regionale siciliana,

Il comparto delle partecipazioni in società controllate o collegate (Voce 100 dell'attivo del bilancio 2007) ha registrato una variazione in diminuzione di 82,2 milioni, rispetto al 2006, pari al valore di bilancio della partecipazione posseduta nel capitale dell'Irfis che è stata appostata tra le attività in via di dismissione a seguito della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2007.

In particolare la situazione partecipativa del Banco di Sicilia può essere inquadrata come segue.

Banco di Sicilia International S.A. - Lussemburgo - Nel corso del 2007 è intervenuta la chiusura della liquidazione, con la conseguente cancellazione della società dal locale *Registre de Commerce*.

Basintel S.p.A. in liquidazione - Il 21 dicembre 2007 l'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio finale di liquidazione ed il relativo piano di riparto, che sono stati depositati all'Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2492 c.c.. Il Liquidatore potrà procedere alla cancellazione della società una volta decorso il periodo di deposito.

SO.G.E.D. S.p.A. Società di Gestioni Esattoriali in Delegazione Governativa in Sicilia in Liquidazione L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'esercizio 2006 che ha chiuso con una perdita di euro 20.725. Nel corso del 2007, è stato dato grande impulso all'attività liquidatoria e, conseguentemente, nel 2008, è prevista la chiusura della liquidazione.

SO.G.E.SI. S.p.A. in liquidazione – Società di Gestioni Esattoriali in Sicilia L'ultimo bilancio approvato è quello chiuso al 31/12/2006, che espone una perdita di euro 1.880.630 (nel 2005 la perdita era stata di euro 1.593.331). Prosegue l'attività liquidatoria della controllata che cura anche alcuni giudizi relativi a residui di

gestione esattoriale e per restituzioni e pagamenti di interessi e rivalutazione su cauzioni e decimi di rata.

SETESI - Servizi Telematici Siciliani S.p.A. Il Banco di Sicilia detiene il 40,49% del capitale sociale della SETESI, partecipazione iscritta in bilancio con un valore contabile di euro 51,6 mila. Socio di maggioranza è Atos Origin Italia S.p.A., società attiva nel settore dell'*information communication technology*. Per quanto riguarda i rapporti commerciali con il Gruppo Capitalia prima e UniCredit Group poi, l'attività di SETESI prevede nuovi servizi erogati al Banco di Sicilia per il tramite di Capitalia Informatica, come l'help desk tecnologico di supporto all'applicazione "Business web" che si aggiunge all'analogo servizio fornito per "BdS 24 ore".

Mentre per quanto riguarda la partecipazione in IRFIS S.p.A. questa è in corso di cessione da parte del Gruppo Unicredit al Gruppo Banca popolare di Vicenza.

Va segnalato che a seguito della concentrazione del Gruppo Capitalia in Unicredit Group la Regione siciliana che risultava titolare di 73.746.225 di azioni di Capitalia pari al 2,83%, adesso detiene lo 0,62% del Gruppo Unicredit.

Non può sfuggire che si tratta della partecipazione di una Regione nel capitale di uno dei più rilevanti gruppi bancari mondiali, che consente sì la nomina di un amministratore, ma che è certamente difficile conciliare con i principi generali sull'impiego razionale delle risorse pubbliche, soprattutto per una Regione che registra gravi deficit di bilancio e che ha necessità di ingenti investimenti infrastrutturali e per lo sviluppo.

2.3.2. Diversa è la vicenda della *SICILCASSA S.p.A.* la quale, com'è noto, dopo la amministrazione straordinaria, viene posta in liquidazione e nel settembre 1997 ha ceduto attività e passività al Banco di Sicilia S.p.A., costituendo il c.d. polo bancario siciliano.

Analogamente a quanto previsto per il Banco di Sicilia, anche per la Sicilcassa S.p.A. la l.r. n.39 del 1991 aveva previsto che la Regione siciliana partecipasse alla ricapitalizzazione, destinando a tal fine 500 miliardi di lire. Le somme in questione, integralmente versate, tuttavia, non sono confluite che in parte nel

capitale sociale in considerazione dell'avvenuto commissariamento della banca (7.3.1997).

2.3.3. Una specifica considerazione meritano poi gli enti economici finanziari regionali che operano nel settore del credito alla cooperazione ed in quello all'artigianato. Si tratta, com'è noto, dell'*ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE* (IRCAC) è istituito con la legge n. 12 del 1963 e della *CASSA REGIONALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE* (CRIAS), istituita con la l.r. n. 50 del 1954..

Dalla normativa di settore, emerge, tuttavia, la chiara intenzione del legislatore regionale di non creare intermediari finanziari bancari veri e propri, ad essi è infatti preclusa non solo la raccolta diretta del risparmio, ma anche la emissione di obbligazioni. Le istituzioni finanziarie in questione, hanno poi visto crescere progressivamente il fascio delle attività di incentivazione svolte; moltiplicate dai diversi provvedimenti legislativi che hanno istituito nuove forme di incentivazione - invero in modo non sempre coerente con il pregresso "sistema", e con la stessa disciplina comunitaria in materia di aiuti [MAISANO, 1988].

Nelle considerazioni che seguono, prescindendo da un'analisi di ciò che gli enti pubblici in questione hanno rappresentato nell'ordinamento della Regione siciliana, si svolgerà una breve analisi delle prospettive, o come le ha definite la dottrina degli "annunci" [CASSESE, 1992], di privatizzazione (e/o razionalizzazione) degli enti in questione.

E' ben noto che la trasformazione in S.p.A. degli enti pubblici che gestiscono imprese trova la sua giustificazione nella constatazione che il modulo societario si sia storicamente dimostrato, rispetto all'ente pubblico economico, come più congeniale all'esercizio dell'attività d'impresa, anche nelle ipotesi in cui la proprietà è mantenuta da soggetti pubblici [CARDIA, 1995].

Il modello dell'ente pubblico economico - categoria questa nella quale vanno ricompresi sia la CRIAS che l'IRCAC - è infatti caratterizzato da una vasta serie di limiti strutturali e

funzionali, per i quali in questa sede si può rinviare alla dottrina che ne ha approfondito i caratteri [GALGANO, 1988].

Inoltre, il netto primato del modulo societario nella gestione d'impresе destinate ad operare in regime di concorrenza con altre imprese, sia pubbliche che private, si è venuto affermando con la configurazione della progressiva "neutralità" di tale tipo di società di capitali e la notevole attenuazione dello scopo di lucro in favore del più pregnante criterio della economicità di gestione.

Sotto altro profilo deve sottolinearsi che la soluzione della trasformazione in S.p.A. degli enti economici in questione appare peraltro più coerente con il dettato del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive mod. e int.), che all'art. 47, provvede infatti a disciplinare il regime dei finanziamenti agevolati e la gestione dei fondi pubblici da parte di banche, fattispecie con cui la materia in esame ha molteplici connessioni.

La norma in argomento dispone che le banche, senza eccezione alcuna, possono erogare finanziamenti assistiti da agevolazioni previste dalle leggi vigenti, purché essi siano regolati da convenzione con la p.a. competente. Ne discende che la gestione "concorrenziale" dei fondi pubblici di incentivazione disciplinata da convenzione da parte di enti creditizi e finanziari operanti nel mercato rappresenta - in prospettiva - il modulo ordinario per la gestione dei fondi in questione.

Ma siffatto modulo, oltre a far scomparire una vera e propria "riserva di attività", è inoltre il più consono a garantire un più efficiente impiego degli incentivi finanziari, senza che ciò refluisca negativamente sulla economicità della gestione dei soggetti chiamati a gestire le risorse in questione.

In materia, purtroppo, deve rilevarsi la quasi totale inerzia della Regione siciliana. L'unico intervento legislativo ha infatti riguardato la captazione da parte della Regione siciliana - e per le già segnalate esigenze di cassa - delle risorse finanziarie affidate a questi enti e non impegnate, con la contestuale concentrazione dei fondi gestiti in fondi unici (l.r. n. 6 del 1997). Prima della "*restituzione*" delle risorse finanziarie in questione i due

istituti gestivano fondi di pertinenza regionale per 617,6 md. di lire la CRIAS, e 1.211,2 md. di lire l'IRCAC.

Deve tuttavia ricordarsi che nella precedente legislatura il Governo regionale aveva approvato e depositato all'ARS il d.d.l. n. 732, recante "*Norme concernenti la ristrutturazione degli enti pubblici economici regionali che esercitano il credito agevolato*" (Atti A.R.S.-XI Leg.ra), il quale prevedeva, sulla scorta dei procedimenti delineati dalla l. Amato del 1990, che i due enti scorporassero le imprese finanziarie conferendole ad una società per azioni che avrebbe svolto l'attività di incentivazione in favore delle imprese artigiane e cooperative. Il d.d.l. suscitò un ampio dibattito tra le categorie economiche interessate senza che, tuttavia, si giungesse da parte dell'ARS alla sua definitiva approvazione.

CAPITOLO TERZO

**LE PRIVATIZZAZIONI DELLE IMPRESE PUBBLICHE
NELLA REGIONE SICILIANA: UNA VALUTAZIONE.**

Il quadro delineato ha evidenziato, da una lato, la variegata morfologia delle forme di gestione di imprese pubbliche da parte della Regione,, dall'altro è emersa la sostanziale discrasia dei processi di privatizzazione.

In merito non può sottacersi la robusta tendenza che vede il processo di privatizzazione affiancato dallo sviluppo delle società partecipate. La scienza economica ha dimostrato che nel caso delle imprese pubbliche, il contributo netto al benessere collettivo non può essere valutato sulla base dei fallimenti del mercato "corretti", ma deve anche tenere conto dei fallimenti dell'intervento pubblico generati (ZANETTI-ALZONA, 1998).

Alla stregua di tali argomentazioni e della disamina effettuata, le prospettive di privatizzazione di società e di alcuni enti appaiono interessanti, anche se ciò comporta il rischio che tali imprese possano passare in proprietà di soggetti stranieri, come peraltro in parte dimostra l'esperienza statale.

A questo riguardo non si ritiene che vincoli giuridici possano svolgere adeguatamente il loro compito, il mantenimento in Sicilia di attività imprenditoriali privatizzate dipende largamente dalla presenza nella Regione di sufficienti vantaggi localizzativi, capaci di scongiurare la delocalizzazione all'estero delle produzioni. E' stato opportunamente osservato che è compito di una politica accorta, modernamente intesa, saper difendere, e possibilmente sviluppare, i vantaggi esistenti, oltre che rimuovere gli attuali fattori di svantaggio; le realtà industriali non si trattengono con atti amministrativi o legali, ma con interventi capaci di rendere attraenti le condizioni di permanenza di determinate attività.

E' evidente, come peraltro dimostra l'esperienza dei Paesi europei che per primi hanno avviato il processo di privatizzazione delle imprese pubbliche (Regno Unito e Francia), che questa, in particolare quando concerne i servizi pubblici, non è una panacea alle disfunzioni ed alle diseconomie. Peraltro, proprio per non cadere in un banale ideologismo, il tema della privatizzazione va

correlato al profilo aziendale delle imprese singolarmente considerate e, più in generale, al contesto economico entro cui esso si iscrive. E' pertanto con le necessarie cautele che si deve avviare la presente riflessione, pur essendo consapevoli che la presenza delle amministrazioni pubbliche nell'economia siciliana è pervasiva ed ha effetti di asfissia del mercato.

Può anzi concludersi con le icastiche considerazioni di V. Wright (1994) uno dei maggiori studiosi britannici di privatizzazioni - che in una recente indagine sulle privatizzazioni nelle maggiori economie europee, sottolineando la poliedricità del fenomeno, le ritiene un esempio di politica pubblica attraverso il quale i governi "*doing the right thing for the wrong reasons, masking need by virtue, and cloacking necessity with a rationalizing ideological discourse*".

Va poi rilevato che le privatizzazioni abbiano perso progressivamente il loro profilo ideologico, si tratta di un dato comunemente acquisito, ma che trova conferme anche nella Regione siciliana. Quando Mrs. Thatcher avvia nel 1979 le privatizzazioni nel Regno Unito il vocabolo "*privatization*" non esisteva nemmeno nei vocabolari di inglese, esse divengono l'asse centrale della politica economica dei conservatori e oggetto del più aspro scontro con l'opposizione laburista e con i sindacati. Analoga vicenda si registra in Francia.

La politica delle privatizzazioni è ormai divenuta un "*elemento fondamentale dell'ortodossia economica globale, comune ai paesi industriali, alle economie emergenti e a quelle in transizione*" (SINISCALCO, 1999).

Le più recenti analisi dimostrano che il bilancio delle privatizzazioni italiane – come sottolineato profondamente diverse da quelle avviate a livello regionale – è per taluni aspetti positivo, per altri negativo.

Infatti se per un verso deve riconoscersi il grande successo che esse hanno sortito sul piano degli introiti, con la conseguenza di far risultare l'Italia per alcuni il primo paese tra le principali economie mondiali per incassi da privatizzazioni[MALGARINI, 2000].

A conclusioni diverse deve invece giungersi con riguardo alla Sicilia. Si è già evidenziato che, nonostante le molteplici coincidenze a livello normativo, le privatizzazioni regionali sono

differenti sia quantitativamente che qualitativamente, come diversi sono stati gli obiettivi che il legislatore regionale ha inteso perseguire.

Il processo di privatizzazione delle imprese pubbliche regionali è stato avviato e va ritenuto che, il numero contenuto di società ancora operative e la notevole incidenza in termini percentuali di società in liquidazione, con lunghi procedimenti di definizione dei contenziosi in essere, sia ben lontano il tempo in cui esso possa ritenersi definitivamente concluso.

Le norme che costituiscono il quadro normativo di riferimento - l'art. 10 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6, il regolamento di esecuzione (d.P.R.Si. 1 settembre 1997, n. 37), la l.r. 20 gennaio 1999, n. 5, sono riconducibili a maggioranze politiche opposte (di centro-destra i primi due atti normativi, di centro-sinistra l'ultimo).

La privatizzazione delle imprese pubbliche e la riconsiderazione dell'intervento della Regione in economia vanno ricondotte al principio di sussidiarietà, ed in particolare della c.d. *sussidiarietà in senso orizzontale*. Alla stregua del richiamato principio spetta ai pubblici poteri intervenire solo laddove la società non riesce a realizzare attività efficienti. Ciò postula un radicale ripensamento dei rapporti tra istituzioni pubbliche e società-mercato, che tenga conto della forza gravitazionale della seconda e della residualità di intervento della prima.

E' noto infatti - nonostante l'assoluta carenza di considerazione nei confronti del mercato che caratterizza il titolo III della parte I (relativa ai rapporti economici) - che attraverso tale principio il Costituente abbia voluto assicurare che l'organizzazione della Società nel suo insieme fosse il frutto di una pluralità di organismi intermedi.

Siffatta prospettiva trova poi sostegno nella interpretazione prevalente propende per un approccio alla costituzione economica in termini "materiali", riconducendo il testo costituzionale italiano ai principi sanciti dal diritto primario comunitario.

Mentre un primo esplicito riferimento può già rinvenirsi nella legislazione. L'art. 4, terzo comma, lett. a) della l. n. 59 del 1997, in modo non certo chiaro ed adeguato alla rilevanza del tema, delinea entrambi i profili del principio di sussidiarietà

(limitandosi a specificare, con riguardo al profilo orizzontale di detto principio che occorre "*favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni, comunità*").

Ed è in tale contesto che la politica di privatizzazione può essere ricondotta nell'ambito di quello che gli economisti definiscono il marketing territoriale. Si tratta di un importante elemento che consente di abbattere i costi di transazione, e si iscrive in un percorso volto a rendere attraente e competitivo il sistema economico siciliano, che ha come asse portante il cambiamento delle istituzioni.

Come ha puntualizzato D. C. NORTH (1990) l'ordinamento e le istituzioni hanno un'importanza fondamentale rispetto alle prestazioni di un sistema economico, sottolinea come il "*livello dei tassi di interesse sui mercati dei capitali è forse la più evidente dimensione quantitativa dell'efficienza dell'ordinamento istituzionale*", ma nelle aree economiche a sviluppo ritardato "*il tempo speso per raccogliere informazioni, il costo per le code, per la corruzione., ma anche le perdite dovute a imperfezioni nel controllo e nella garanzia di applicazione di accordi*" come pure "*i sistemi telefonici che non funzionano...le interruzioni infinite del processo produttivo, le lunghe code e l'attesa per ottenere permessi e la variabilità del prodotto mostrano con schiacciante evidenza che una infrastruttura istituzionale non esiste*".

Attraverso il cammino avviato delle privatizzazioni anche nella Regione siciliana si avvia la costruzione di un mercato meno condizionato da vicoli e asimmetrie dovute alla eccessiva presenza della mano pubblica.

Si tratta di un processo che trova nelle privatizzazioni un profilo rilevante, sebbene non esaustivo. Si tratta infatti di rivedere – ma tale processo è stato avviato anche a seguito dell'integrazione comunitaria – il sistema degli incentivi alle imprese, delle opportunità di investimento e, più in generale, delle forme da dare all'intervento delle amministrazioni pubbliche in economia in un'area a sviluppo ritardato qual è la Sicilia.

**PROSPETTO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE
DI E.S.P.I. - E.M.S. - AZ.A.SI.**

PARTECIPAZIONI AZIONARIE E.S.P.I.

SOCIETÀ	PARTECIPAZIONE DETENUTA	SITUAZ. ATTUALE
1) BACINI DI PALERMO S.P.A.	50%	Società operativa
2) BACINO DI CARENAGGIO TRAPANI S.P.A.	100%	Società operativa
3) CASA VINICOLA DUCA DI SALAPUTA S.P.A.	99,3%	Società operativa in corso di privatizzazione
4) CEOM S.P.A.	6,1%	Società operativa
5) C.T.M. S.C.P.A.	49%	Società operativa
6) INIZIATIVE INDUSTRIALI S.P.A.	100%	Società operativa
7) PARCO SCIENTIFICO E TECN. SICILIA	87,9%	Società operativa
8) RESAIS S.P.A.	99,7%	Società operativa
9) SICILIANA GAS S.P.A.	50%	Società operativa
10) SICILVETRO S.P.A.	50%	Società operativa
11) AGRIS S.P.A.	0,4%	Società in liquidazione
12) FINEDIL S.P.A.	100%	Società in liquidazione
13) GEOMECCANICA S.P.A.	100%	Società in liquidazione
14) GENAL S.P.A.	99,9%	Società in liquidazione
15) GERI UOMO S.P.A.	49%	Società in liquidazione
16) GESTIONE SERVIZI S.P.A.	100%	Società in liquidazione
17) IMEA S.P.A.	100%	Società in liquidazione
18) IMER S.P.A.	100%	Società in liquidazione
19) IMER - CMC S.P.A.	99,9%	Società in liquidazione
20) LAMBERTI S.P.A.	100%	Società in liquidazione
21) MESVIL S.P.A.	99,6%	Soc. sottoposta a proc. fallim.

22) MEDITERRANEAN SUPPLY CO.	83,3%	Soc. sottoposta a proc. fallim.
23) MEDITERRANEA EDILMARMIS.P.A.	25,3%	Soc. sottoposta a proc. fallim.
24) CALZIFICIO DEL MED.NEO S.P.A.	25%	Soc. sottoposta a proc. fallim.
25) SIACE S.P.A.	100%	Società in liquidazione
26) SICILTRADING S.P.A.	10,7%	Soc. sottoposta a proc. fallim.
27) SICOS S.P.A.	51%	Società operativa
28) TELEINFORM S.P.A.	24%	Società operativa
29) TESSILCON S.P.A.	100%	Società in liquidazione
30) SIRAP S.P.A.	50%	Società sottoposta a proc. fallim.
31) C.I.S. S.P.A.	40%	Società in liquidazione

PARTECIPAZIONI AZIONARIE DELL'E.M.S.

SOCIETÀ	PARTECIPAZIONE DETENUTA	SITUAZ. ATTUALE
1) Elitaliana S.p.A.	10%	Società operativa
2) Etna Cavagrande S.p.A.	16.39%	Società operativa
3) Irminio S.p.A.	9,33%	Società operativa
4) Italkali S.p.A.	51%	Società operativa
5) Sarcis S.p.A.	90%	Società operativa
6) Sorim S.p.A.	100%	Società operativa
7) Chimica Arenella S.p.A.	100%	Società in liquidazione
8) Chisade S.p.A.	100%	Società in liquidazione
9) Isaf S.p.A.	48%	Società in liquidazione
10) Ispea S.p.A.	100%	Società in liquidazione

11) Palstonica S.p.A.	100%	Società in liquidazione
12) Sarp S.p.A.	100%	Società in liquidazione
13) Sitas S.p.A.	95%	Società in liquidazione
14) Sochimisi S.p.A.	100%	Società in liquidazione
15) Solsi S.p.A.	100%	Società in liquidazione
16) Trabia S.p.A.	100%	Società in liquidazione
<i>Insicem S.p.A.</i>	10%	Partecipazione ceduta all'Az.A.Si. delibera E.M.S. 120/93
<i>Siciliana Gas S.p.A.</i>	50%	Partecipazione ceduta ad E.S.P.I. delibera E.M.S. 120/93
<i>Sicilvetro S.p.A.</i>	50%	Partecipazione ceduta ad E.S.P.I. Delibera E.M.S. 120/93

PARTECIPAZIONI AZIONARIE AZ.A.SI.

SOCIETÀ	PARTECIPAZIONE DETENUTA	SITUAZ. ATTUALE
1) I.ma.c. S.p.A.	100%	Società in liquidazione
2) S.ca.m. S.p.A.	100%	Società in liquidazione
3) Kerazasi S.p.A.	93%	Società in liquidazione
4) Sercon S.p.A.	100%	Società in liquidazione già definita
5) Insicem S.p.A.	50%	Società privatizzata

Tan. 2

**CONTRIBUTI DI ESERCIZIO LIQUIDATI DALL'ASSESSORATO REGIONALE AI
TRASPORTI NELL'ANNO 1997**

AZIENDE	CONTRIBUTI	CHILOMETRI
1) Amat Palermo	71.102.004.446	21.538.877
2) AMT Catania	50.942.264.145	14.453.494
3) ATM Messina	20.315.682.068	6.244.652
4) SAU Trapani	3.112.804.794	1.423.171
5) Marsala	1.643.783.004	553.127
6) Salina	676.948.259	287.848
7) Ustica	182.174.500	79.276
8) Pantelleria.	227.921.555	209.840
9) Taormina urbano	166.080.730	50.000
10) Taormina funivia	241.637.870	91.835
11) AST	51.573.450.056	25.097.674
<u>Totale Aziende pubbliche</u>	200.185.751.436 (64%)	70.029.794 (52,5%)
<u>Totale Aziende private</u>	114.814.248.564 (36%)	63.320.274 (47,5%)
TOTALE CONTRIBUTI 1997.	315.000.000.000	
TOTALE CHILOMETRI 1997.		133.350.068

APPENDICE NORMATIVA

SCHEDA NORMATIVA SULLE PRIVATIZZAZIONI

A) NORMATIVA REGIONALE SICILIANA

- L. r. 19 giugno 1991, n. 39 “*Norme per la ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici creditizi aventi sede centrale in Sicilia ed interventi in favore degli enti creditizi minori siciliani*”
- L. r. 6 marzo 1997, n.6 (art.10) “*Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione*”
- D. Pres. Reg. sic. 1 settembre 1997, n. 37 “*Regolamento per la dismissione delle partecipazioni societarie degli enti economici regionali: Azienda asfalti siciliani (AZASI), Ente minerario siciliano (EMS) ed Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI).*”
- L. r. 20 gennaio 1999, n. 5 “*Soppressione e liquidazioni degli enti pubblici economici (EMS, AZASI, ESPI)*”
- L. r. 27 aprile 1999, n. 10 “*Disposizioni in materia di programmazione economico finanziaria della Regione (art. 23)*”

LEGISLAZIONE REGIONALE SICILIANA

L r sic. 7 marzo 1997, n.6 “ *Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione*”

omissis

Art. 10

Partecipazioni regionali. Dismissioni

1. Alla dismissione delle partecipazioni societarie della Regione siciliana e delle partecipazioni societarie degli enti pubblici sottoposti a vigilanza, tutela e controllo della Regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, per la dismissione delle partecipazioni della Regione in società di capitali, esercita i poteri e le funzioni che sono attribuiti dalla normativa nazionale al Presidente del Consiglio o ai Ministri. Detti poteri, con riferimento alla dismissione delle partecipazioni societarie degli enti pubblici, sono esercitati dagli assessori preposti al ramo dell'Amministrazione regionale che esercita in via principale il controllo e la vigilanza sugli enti stessi.
3. Le procedure di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

4. I proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni azionarie della Regione e degli altri enti pubblici istituiti con legge regionale affluiscono al bilancio della Regione con le modalità determinate con decreti del Presidente della Regione.

5. È escluso dall'applicazione del presente articolo l'Ente di sviluppo agricolo

omissis

D.P.Reg. 1 settembre 1997, n. 37 *Regolamento per la dismissione delle partecipazioni societarie degli enti economici regionali: Azienda asfalti siciliani (Azasi), Ente minerario siciliano (EMS) ed Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI).*

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Visto l'art. 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, che nel disciplinare, tra l'altro, la dismissione delle partecipazioni societarie degli enti pubblici sottoposti a vigilanza, tutela e controllo della Regione, prevede che le relative procedure vengano stabilite con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;

Udito il parere n. 590/97 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nella adunanza del 24 giugno 1997;

Udito il parere reso dalla Commissione legislativa "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 68 del 7 agosto 1997;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 337 dell'8 agosto 1997;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'industria;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Il presente regolamento è volto a regolare la dismissione, anche parziale, delle partecipazioni societarie detenute dagli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e dalle società da essi partecipate.

Art. 2

Alla stessa disciplina saranno altresì tenute a conformarsi le società di cui all'art. 1 in sede di assunzione di determinazioni relative alla dismissione, anche parziale, di partecipazioni di controllo, adottando le opportune modalità sulla base dell'assetto dei poteri attribuiti in merito dalle previsioni statutarie o da eventuali deleghe. Dette società potranno trasmettere alle controllate le presenti direttive nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento.

Art. 3

Le dismissioni dovranno essere effettuate mediante:

- offerta pubblica di vendita, sia a prezzo fisso sia a prezzo determinato con sistema d'asta;
- asta pubblica, con eventuale preselezione dei partecipanti, anche finalizzati alla formazione di un nucleo stabile di azionisti di riferimento;
- trattativa privata.

Art. 4

Alla determinazione del valore delle partecipazioni da dismettere dovrà provvedersi con l'assistenza di uno o più primari intermediari specializzati, nazionali o internazionali, sulla base dei criteri comunemente in uso, tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'azienda, della sua capacità di reddito nonché dei valori determinati in occasione della conclusione di operazioni analoghe relative ad aziende dello stesso settore concluse in Italia o all'estero. Ai fini della determinazione del prezzo di cessione dei titoli, oltreché della valutazione definita secondo la procedura di cui sopra, i soggetti proprietari potranno in particolare tenere conto sia della specifica rilevanza per i potenziali acquirenti delle partecipazioni offerte, che delle condizioni del mercato e degli aggiustamenti di prezzo opportuni per favorire la diffusione dell'azionariato.

Art. 5

L'assistenza di consulenti specializzati (banche d'affari, società di revisione, esperti legali e fiscali), incaricati dalle società i cui titoli saranno oggetto di dismissione, in accordo con il soggetto proprietario, potrà riguardare la fase propedeutica al collocamento o alla cessione, qualora siano richiesti interventi di ristrutturazione dell'impresa sotto il profilo istituzionale, industriale, finanziario ed organizzativo.

Art. 6

La guida del consorzio di collocamento, previo acquisto a fermo o con assunzione di garanzia, dovrà essere affidata a soggetti diversi da quelli incaricati della valutazione ai sensi del precedente art. 4, che dovranno comunemente partecipare, al consorzio stesso.

Art. 7

Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui agli artt. 4 e 6 dovranno essere in ogni caso acquisite offerte di non meno di tre specialisti nazionali e/o esteri.

L'incarico di cui all'art. 4 dovrà essere conferito dal soggetto proprietario conformemente a quanto previsto dalle disposizioni statutarie, valutate, anche sul piano qualitativo, le offerte degli specialisti di cui sopra.

Art. 8

La scelta dell'offerta pubblica di vendita, eventualmente con la previsione di un limite massimo al quantitativo di azioni acquistabili da ciascun singolo soggetto, è coerente con l'obiettivo della diffusione massima dell'azionariato ovvero con la diffusione di una quota parziale del pacchetto di azioni di proprietà. L'offerta pubblica di vendita può anche utilizzarsi in combinazione con l'impiego delle alternative modalità di dimissioni previste all'art. 3, ove ciò risulti opportuno per il classamento della quota residua (o di parte di tale quota) del capitale sociale.

In considerazione dell'obiettivo della diffusione massima dell'azionariato, i soggetti proprietari potranno procedere alle relative operazioni operando, in sede di offerta a prezzo fisso, riduzioni di prezzo così come previsto all'art. 4; tale circostanza dovrà essere chiaramente illustrata al pubblico dei risparmiatori al fine di costituire un effettivo fattore incentivante e promozionale.

Art. 9

Allo scopo di attenuare il rischio di riflusso sul mercato secondario delle azioni collocate, favorendo la stabilità dell'investimento, i soggetti proprietari potranno attribuire agli acquirenti un buono rappresentativo di un diritto alla assegnazione senza corrispettivo di azioni della stessa specie, esercitabile a condizione che le azioni acquistate siano mantenute in proprietà per almeno tre periodi d'imposta consecutivi, incluso quello nel quale è effettuato il collocamento.

L'offerta al pubblico potrà inoltre prevedere sia facilitazioni di acquisto concesse a specifiche categorie di sottoscrittori attraverso meccanismi di rateizzazione del prezzo sia criteri preferenziali di riparto nel collocamento.

In particolare è opportuno che godano di tali condizioni di favore, anche differenzialmente parametricamente:

- i dipendenti della società i cui titoli costituiscono oggetto del collocamento e i dipendenti del soggetto proprietario delle azioni da dismettere nonché delle società dello stesso, direttamente e indirettamente controllate;
- i soggetti legati da particolari rapporti contrattuali alla società i cui titoli costituiscono oggetto di collocamento, quali gli assicurati, i clienti di enti creditizi ovvero gli utenti, nel caso di imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità.

Art. 10

La diffusione del capitale azionario dovrà essere in particolare favorita nel settore delle imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità; in tale caso, accanto all'introduzione di specifiche forme di tutela dell'azionista di minoranza potrà procedersi nell'interesse degli utenti alla costituzione di appositi organismi di regolamentazione e di controllo della qualità dei servizi prodotti e dei prezzi applicati.

Art. 11

Negli statuti delle società per le quali sia prevista la realizzazione di una struttura proprietaria ad azionariato diffuso, nel caso in cui le stesse operino nei settori delle pubbliche utilità, prima della perdita del controllo diretto o indiretto da parte della Regione, dovranno essere inserite clausole comportanti l'attribuzione alla Regione stessa - Assessorato regionale dell'industria - di diritti speciali per la nomina di uno o più amministratori e/o sindaci, per impedire alienazioni, anche di aziende, rami o parti di esse, tali da implicare modifiche sostanziali dell'attività caratteristica effettivamente svolta al momento della dimissione, per impedire l'assunzione di partecipazioni rilevanti nella società nonché per impedire l'assunzione di modificazioni statutarie che, direttamente o indirettamente, possano alterare o ostacolare l'esercizio dei predetti diritti speciali.

Art. 12

Il ricorso all'asta pubblica può essere finalizzato sia all'individuazione di un unico acquirente sia alla costituzione di un nucleo stabile di azionisti di riferimento.

In entrambi i casi la procedura relativa a tale modalità di vendita, pur nel rispetto dell'obiettivo di massima del conseguimento del miglior risultato in termine di prezzo, potrà prevedere l'acquisizione di offerte dei potenziali acquirenti sulla base di criteri qualitativi determinati. In concreto, i potenziali acquirenti saranno selezionati sulla base di un'offerta preliminare, formulata secondo criteri determinati dal venditore, contenente, in particolare, l'indicazione delle modalità di pagamento del prezzo e di eventuali garanzie nonché delle strategie industriali finanziarie.

Sotto il profilo qualitativo dovrà inoltre tenersi conto dell'esperienza maturata nel settore di operatività dell'azienda oggetto di dismissione e di eventuali sinergie con essa. Sotto il profilo quantitativo, nel caso in cui l'asta sia finalizzata alla costituzione di un nucleo stabile di azionisti di riferimento, dovrà di norma prevedersi un numero contenuto di componenti il nucleo stabile di azionisti di riferimento, un tetto relativo alla quota individuale di partecipazione e un tetto, inferiore alla maggioranza assoluta delle azioni, relativo alla quota di capitale sociale complessivamente ascrivibile al medesimo nucleo stabile.

In ogni caso, sarà possibile assicurare flessibilità per il venditore a fronte delle offerte ricevute, attraverso la facoltà di interrompere la procedura, di consentire successivi rilanci, di procedere a trattativa privata.

Art. 13

La realizzazione del nucleo stabile di azionisti di riferimento deve essere attuata mediante stipulazione di patti parasociali in grado di assicurare stabilità nell'assetto azionario e unità di indirizzo nella gestione della società mediante la costituzione di sindacati, rafforzati con il deposito delle azioni sindacate presso la stessa società ovvero con intestazione delle medesime azioni a società fiduciaria la cui attività sia coordinata da una direzione avente, in particolare, i poteri di:

- 1) valutare i risultati della società anche in corso di gestione;
- 2) curare l'esame delle proposte di variazione del capitale della società;
- 3) curare l'esame delle strategie di bilancio e delle strategie relative ai nuovi investimenti della società nonché delle proposte relative all'acquisizione di partecipazioni o di altri beni patrimoniali di rilevante entità;
- 4) curare l'esame delle proposte di variazione dello statuto della società e delle altre proposte su argomenti di competenza dell'assemblea sia ordinaria sia straordinaria;
- 5) formulare proposte relative alla determinazione del numero complessivo degli amministratori;
- 6) designare le persone che dovranno essere nominate a coprire le cariche di presidente e/o vice presidente e/o amministratori delegati, nonché eventualmente di altri consiglieri della società;
- 7) designare, ove ne sia prevista la presenza, i membri del comitato esecutivo della società;
- 8) designare i membri del collegio sindacale da proporre per la nomina all'assemblea degli azionisti.

Art. 14

Nel caso in cui, tra i componenti il nucleo stabile degli azionisti di riferimento, siano presenti la Regione siciliana o società da essa direttamente o indirettamente controllate, questi dovranno riservarsi il diritto di prelazione, per il caso in cui gli altri aderenti al patto intendano cedere le proprie quote sindacate, ovvero il diritto di opzione di acquisto delle quote sindacate appartenenti ad aderenti al patto stesso che, alla scadenza non intendano rinnovarlo, ad un prezzo da determinarsi di comune accordo o, in mancanza di accordo, con l'intervento di un arbitratore, nonché la facoltà di gradimento all'ingresso di nuovi aderenti.

Nell'ambito dei patti di cui sopra, agli indirizzi della Regione siciliana e delle società da essa controllate dovrà essere riservata efficacia vincolante ove si verta su specifici accordi di portata internazionale o di particolare valenza strategica.

I patti avranno di norma durata compresa fra i cinque e i dieci anni.

Art. 15

La vendita a trattativa privata che è coerente con l'obiettivo della predeterminazione specifica del soggetto o dei soggetti acquirenti, può essere utilizzata solamente ove ricorrano interessi pubblici di particolare rilevanza, che dovranno costituire oggetto di specifica motivazione.

In tale caso, ferma restando la necessità della massima trasparenza del prezzo di vendita, da garantirsi attraverso l'affidamento dell'incarico per la determinazione del valore della partecipazione almeno a due soggetti individuati secondo la procedura di cui all'art. 7, il prezzo dovrà riflettere la significatività per l'acquirente della quota di capitale sociale oggetto dell'operazione di dismissione.

Art. 16

Saranno favorite operazioni di ricapitalizzazione societaria sia in concomitanza con operazioni di dismissione di quote direttamente o indirettamente possedute dalla Regione siciliana, sia tramite aumenti di capitale con esclusione dei diritti di opzione, nell'interesse sociale, riservati al pubblico o all'ingresso di soci di rilievo.

Art. 17

Nel procedere alle dismissioni, devono essere previste specifiche forme di tutela degli azionisti di minoranza, quali il voto di lista e/o altra modalità di garanzia della rappresentanza di tali azionisti negli organi di gestione della società.

Le società che hanno emesso azioni di risparmio favoriranno soluzioni che consentano la conversione di tali titoli in azioni ordinarie, determinando un equo rapporto di concambio che tenga nel dovuto conto le maggiorazioni di dividendo godute nei trascorsi esercizi sociali dalle azioni di risparmio.

Art. 18

In ogni caso, ove risulti opportuno, potranno essere statutariamente previsti tetti massimi individuali (anche a livello di gruppo) di partecipazione al capitale.

In linea di principio non dovrà essere operata alcuna discriminazione tra investitori nazionali ed investitori esteri.

L'eventuale riserva di quote di pertinenza della Regione siciliana o di soggetti pubblici, o di azionisti domestici dovrà comunque avvenire nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 19

Gli enti di cui all'art. 1, e tramite questi, le società dagli stessi controllate, forniscono periodicamente al Presidente della Regione siciliana nonché all'Assessore regionale per l'industria informative sull'applicazione delle procedure di dismissione di cui al presente regolamento.

Art. 20

Gli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI individuano, ai sensi dell'art. 1, 6° comma, della legge n. 474 del 30 luglio 1994, recepito con l'art. 10 della legge regionale n. 6 del 7 marzo 1997, criteri e procedure in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

LEGGE 20 gennaio 1999, n. 5 *Suppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI*

Titolo I

SOPPRESSIONE DEGLI ENTI ECONOMICI REGIONALI

Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità in essa stabilite l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) e l'Ente minerario siciliano (EMS) sono soppressi e posti in liquidazione.

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilevare al valore netto patrimoniale le quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'ESPI appartenenti al Banco di Sicilia S.p.A., alla Sicilcassa S.p.A. e all'IRFIS S.p.A.

3. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dei tre enti soppressi.

4. Il compenso spettante al commissario liquidatore di cui al comma 3 è quello stabilito con decreto del Presidente della Regione del 21 luglio 1994 per il presidente dell'ESPI incrementato del 100 per cento.

5. Con decreto del Presidente della Regione vengono nominati alla scadenza i componenti dei collegi dei revisori dei tre enti soppressi

6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi dello Stato in materia.

7. La Giunta regionale per far fronte alle esigenze finanziarie emergenti nel corso della liquidazione dei tre enti soppressi, può autorizzare il commissario liquidatore ad effettuare trasferimenti finanziari da un ente all'altro con garanzia per la Regione, da regolarsi in sede di chiusura dei bilanci finali di liquidazione.

8. Il bilancio finale di liquidazione dei tre enti sarà sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previ pareri della Commissione legislativa di merito e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvederà ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.

Art. 2.

1. Alla dismissione delle partecipazioni dei tre enti posti in liquidazione si procede a norma dell'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 1 settembre 1997, n. 37. Sono trasferite al patrimonio della Regione le

partecipazioni azionarie non suscettibili di dismissione, ivi comprese quelle della RESAIS S.p.A. I diritti corporativi inerenti le azioni trasferite alla Regione sono esercitati dall'Assessore regionale per l'industria.

2. Gli invasi idrici e gli acquedotti di proprietà dell'Ente minerario siciliano, le opere relative ed i fondi espropriati, le pertinenze e gli accessori inerenti, i crediti e le obbligazioni scaturenti dai contratti stipulati per la realizzazione degli stessi invasi ed acquedotti sono trasferiti alla Regione siciliana. Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione della Giunta di Governo, sono determinate le modalità per l'utilizzazione degli invasi nei comparti dell'agricoltura, dell'industria e per usi civili.

3. Con le stesse modalità sono trasferiti alla Regione siciliana i beni mobili ed immobili di proprietà degli enti per i quali non si procede alla vendita.

4. A fronte dei trasferimenti summenzionati il commissario liquidatore è autorizzato a ridurre compensativamente il fondo di dotazione di ciascuno degli enti economici dell'importo corrispondente al valore di bilancio delle partecipazioni o dei beni trasferiti.

5. Con cadenza trimestrale l'Assessore regionale per l'industria presenta alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di attuazione delle dismissioni.

Art. 3.

1. Le funzioni pubbliche demandate agli enti soppressi dalla presente legge, dalle leggi istitutive o da altre leggi regionali sono attribuite agli assessorati regionali competenti per materia.

2. L'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 è abrogato.

3. Tutte le decisioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto entro 7 giorni alla Presidenza della Regione e all'Assessorato regionale dell'industria.

4. L'Assessore regionale per l'industria entro il termine di 7 giorni dalla ricezione può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione.

Titolo II

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, EMS ED ESPI E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE

Art. 4.

1. Il personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le normative previdenziali in materia, cessa dal relativo rapporto di lavoro.

2. E' abrogato l'articolo 17, comma 2, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34.

Art. 5.

1. Le società a totale partecipazione degli enti economici regionali di cui all'articolo 4, sono obbligate ad applicare le disposizioni previste dagli articoli 4, 7 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti del proprio personale dipendente in possesso di un'anzianità contributiva ed anagrafica idonea al raggiungimento, al termine dei periodi massimi di fruizione dei benefici contenuti nella predetta normativa, dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le normative previdenziali in materia.

Art. 6.

1. Nei confronti del personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, residuo ed ancora in forza a seguito dell'applicazione degli articoli 4 e 5, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 27 anni ovvero di un'anzianità anagrafica non inferiore a 52 anni, vengono estese, a richiesta, le previsioni dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5, nonché dell'articolo 8 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni fino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili anche a coloro i quali maturano i requisiti richiesti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. Per il personale indicato nel presente articolo possono essere individuate forme di utilizzo con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84.

Art. 7.

1. Le opzioni per il diritto ad usufruire dell'indennità una tantum prevista dal comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, applicate secondo i criteri indicati dal comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni,

potevano essere esercitate durante il periodo di prepensionamento, siccome previsto dal comma 3 del citato articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

2. *(Comma omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*

3. *(Comma omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*

4. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

5. All'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 è aggiunto il seguente comma:

«3. Per i prepensionati di cui al comma 2 la cessazione del trattamento dell'indennità di prepensionamento ha effetto dall'entrata in vigore della presente legge; resta comunque facoltativa l'anticipazione della pensione di vecchiaia o di anzianità per i prepensionati che sono stati addetti al sottosuolo di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni».

6. La gestione del personale a carico del fondo di cui all'articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, è affidata all'Assessorato regionale dell'industria.

Art. 8.

1. Il personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, residuo ed ancora in servizio a seguito dell'applicazione degli articoli precedenti, viene trasferito, nel rispetto delle anzianità maturate e del trattamento normativo e contrattuale posseduto, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento, istituita presso la RESAIS S.p.A., alle cui dipendenze permane in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché della previsione di cui al comma 2 dell'articolo 6 della presente legge.

2. I benefici previsti dal comma 1 si applicano anche al personale di cui al comma 3 quinquies dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. Detto personale sarà, in via prioritaria, utilizzato per la manutenzione, la salvaguardia ed ogni altra esigenza di conservazione dei siti minerari.

3. Durante tale periodo di permanenza, al personale di cui ai commi precedenti restano applicabili le disposizioni contenute al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.

Art. 9.

1. Per le esigenze delle procedure di liquidazione, sarà utilizzato temporaneamente, su richiesta nominativa del commissario liquidatore degli enti economici, personale idoneo prelevato dall'area speciale transitoria ad esaurimento di cui al comma 1 dell'articolo 8 nel rispetto della previsione normativa contenuta nell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 18.

2. Il personale interessato resta, comunque, sempre a carico della predetta area speciale transitoria ad esaurimento di cui al comma 1 dell'articolo 8.

Art. 10.

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, applica al personale indicato nei precedenti articoli gli appositi accordi contrattuali definiti e stipulati con le organizzazioni sindacali e nei limiti dagli stessi previsti, aventi per oggetto trattamenti economici e normativi da corrispondere al personale all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con utilizzo anche di ammortizzatori sociali, ove attivabili, nonché di interventi sussidiari di accompagnamento.

2. L'indennità sostitutiva di preavviso, ove spettante, potrà essere corrisposta in misura comunque non superiore a quattro mensilità di retribuzione.

Art. 11.

1. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

2. L'area attrezzata di Punta Cugno, sita nel comprensorio marittimo del porto di Augusta (Siracusa), è affidata alla gestione dell'autorità marittima poiché la predetta area di sedime fa parte dei beni del demanio dello Stato, ramo marittimo.

Art. 12.

1. Per le finalità previste dal comma 6, dell'articolo 7, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad utilizzare le somme che risulteranno, alla data di entrata in vigore della presente legge, disponibili sul capitolo 25303 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998. Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata la spesa di lire 65.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, che trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per lire 60.000 milioni codice 03.11.00 (capitolo 25303) e per lire 5.000 milioni codice 08.01.00 (riduzione parte accantonamento codice 1003).

2. Per le finalità previste dalla presente legge, ad eccezione del comma 6, dell'articolo 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.300 milioni nonché l'utilizzo delle somme che

risulteranno, alla data di entrata in vigore della presente legge, disponibili sul capitolo 65117 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998. Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa di lire 170.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

3. Per l'esercizio 1998 all'onere di lire 3.300 milioni si provvede mediante l'utilizzo di parte delle disponibilità del capitolo 21257, per lire 3.100 milioni codice 1008 e per lire 200 milioni codice 1010.

4. Gli oneri derivanti dal comma 2 di lire 170.000 milioni ricadenti in ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 150.000 milioni, codice 03.10.00, (capitolo 65117) per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e quanto a lire 20.000 milioni codice 08.01.00 (riduzione parte accantonamento codice 1003).

Art. 13.

1. Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge le amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L.r. sic. 27 aprile 1999, n.10, "Disposizioni in materia di programmazione economico finanziaria della Regione"

omissis

Art. 23.

Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e secondo il disposto dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva 93/38/CEE del Consiglio.

3. La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;

b) entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;

c) entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il Governo della Regione predispose un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;

d) per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonché delle disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla Direttiva 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima Direttiva 93/38/CEE del Consiglio.

BIBLIOGRAFIA

La bibliografia sulle privatizzazioni italiana ed estera è ormai assai cospicua, non è possibile effettuare una completa ricognizione in questa sede, ci si limita pertanto a richiamare i testi ai quali si è fatto riferimento nella stesura del lavoro.

SULLE PRIVATIZZAZIONI IN GENERALE

AAVV, 1994, *Problemi giuridici delle privatizzazioni*, Giuffrè, Milano.

AMMANNATI, L. 1995, *Le privatizzazioni delle imprese pubbliche in Italia*, Giuffrè, Milano.

AMORELLI, G.1992, *Le privatizzazioni nella prospettiva del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea*, Cedam, Padova.

ARMAO, G., 1996, *Fondazioni bancarie e poteri delle Regioni ad autonomia differenziata, nota a Cort. Cost. 16 maggio 1995*, in *Banca e borsa e tit. di cred.*,II, 1 ss.

BARDUSCO, A., 1994, *Servizi locali e libertà di mercato (servizio pubblico locale, principi Comunità)*, in *Rivista Italiana diritto pubblico comunitario*, 27 ss.

BERNINI A.M., 1996, *Intervento statale e privatizzazioni. Un panorama comparativo*, Cedam, Padova.

BERTI G., 1996, *Il dedalo amministrativo e il diritto*, in *Jus*, p. 283 ss.

BONELLI, F., 1996, *La privatizzazione delle imprese pubbliche*, Giuffrè, Milano.

ID, 2001, *Il codice delle privatizzazioni nazionali e locali*, Giuffrè, Milano.

CABRA G.1996, *Scelta dei soci privati nella Società a prevalente capitale pubblico locale*, in *Le Società*, n.1, 51 ss.

CAIA G., 1995, *Aziende speciali e società miste nella gestione dei servizi pubblici locali*, in *Nuova rassegna*, 172 ss.;

CAMERA DEI DEPUTATI, V Commissione, *Indagine conoscitiva sulla competitività del sistema Paese di fronte alle sfide della moneta unica e della globalizzazione dei mercati - Documento conclusivo relativo ai temi delle privatizzazioni e dell'intervento nel Mezzogiorno*, approvato dalla Commissione il 22 febbraio 2001, in *Resoconto stenografico delle Commissioni XIII Leg.*

CAMMELLI M., ZIROLDI A., 1997, *Le società a partecipazione pubblica nel sistema locale*, Maggioli, Rimini;

CAMMELLI M., 1993, *Le imprese pubbliche in Europa: caratteri e problemi*, in *Riv. It. Pubbl. Comunit.*;

ID., 2000, *Collaborazione pubblico-privato e regole nella transizione*, in QUADRIO

CURZIO A., FORTIS M, *Le liberalizzazioni e le privatizzazioni dei servizi pubblici locali*, BOLOGNA, MULINO

CARDIA C.G., 1995, *Profili giuridici della privatizzazione*, Milano, Il Sole 24 Ore.

CASSESE S., 1992, *Le privatizzazioni annunciate, mezze privatizzazioni e pseudo privatizzazioni in Italia*, in *Economia e credito*.

- ID., 1995, *Gli enti previdenziali privatizzati*, in *Giorn. Dir. Amm.*, p. 122.
- ID., 1996, *Le privatizzazioni: arretramento o riorganizzazione dello Stato?*, in *Rivista Italiana diritto pubblico comunitario*, 579 ss.
- ID., 2001, *Il diritto pubblico nella seconda metà del XX secolo*, in *Riv. Trim. dir. pubbl.*, p. 1013 ss.
- CECERE A., 1995, *L'itinerario della privatizzazione*, Cedam, Padova;
- CAVAZZUTI F., 1996, *Privatizzazioni, imprenditori e mercati*, Mulino, Bologna;
- CIRENEI M.T., 1992, *Le società per azioni a partecipazione pubblica*, in *Trattato delle Società per Azioni*, a cura di G. E. Colombo, G. B. Portale, vol. VIII, Utet Torino;
- ID., 1994, *Disciplina comunitaria degli aiuti alle imprese pubbliche e privatizzazioni*, in *Dir. Commercio Intern.*.
- CLARICH M., 1993, *La società mista a capitale pubblico e privato: un modello possibile nella sanità?*, in *Studi in onore di V. Ottaviano*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 223
- ID., 1994, *I contesti istituzionali delle privatizzazioni tra progetto e realtà*, in *Azienda pubblica*, n. 2.
- DE LEONARDIS F., 2000, *Soggettività privata e azione amministrativa*, Cedam, Padova.
- DE SIERVO U., 1994, *Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*, in *Ente Pubblico ed Enti Pubblici*, a cura di V. Cerulli Irelli e G. Morbidelli, Torino, Giappichelli, p. 223 e ss.
- DI GASPARE G., 1995, *Privatizzazioni, privatizzazioni delle imprese pubbliche*, in *Enc. Giur.*, XXIV, Treccani, Roma.
- ID., 1995, *Organizzazione amministrativa*, in *D. disc. Pubbl.*, X, Torino, p. 513 ss.
- DI MAJO A., 1997, *Le neo-fondazioni della lirica: un passo avanti e due indietro*, in *Corr. Giur.*, n. 11, 114.
- DURUPTY, 1988, *Le Privatizzazioni in Francia*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*.
- D'ALBERTI M., *Gli studi di diritto amministrativo: continuità e cesure tra primo e secondo Novecento*.
- ID., 2000, *Poteri pubblici e autonomie private nel diritto dei mercato*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 2.
- FERRO LUZZI P., 1995, *La trasformazione degli enti pubblici in Spa e la "speciale riserva"*, in *Giur. comm.*, 507 ss.
- FRANCHINI C., 1994, *Tendenze recenti dell'amministrazione italiana e accentuazione delle interferenze tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Foro amm.*, p. 237 ss.
- FRENI E., 1996, *La trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato*, in *Giorn. Dir. Amm.*, n. 12, 1115.
- ID., 2000, *Le privatizzazioni*, in CASSESE (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo-Diritto amministrativo speciale*, III, Giuffrè Milano, 3021 ss.
- ID., 2000, *La complessa riforma degli enti pubblici nazionali tra nuovi e vecchi interventi*, in *Giorn. Dir. Amm.*, n. 6, 535.
- ID., 2004, *Le trasformazioni degli enti pubblici*, Giappichelli, Torino.
- ID., 2006, *Privatizzazioni*, in *Dizionario di Diritto Pubblico*, Giuffrè, Milano.
- GALGANO, F., 1988, *La società per azioni in mano pubblica*, in *Trattato di diritto commerciale*, vol VII, II, Cedam, Padova.

- GALLI G., *Privatizzazione e riforma della regolamentazione in Italia*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, ss.
- GALLI D., GUCCIONE C., *Le società con partecipazione pubblica e la normativa comunitaria*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 1996, 624 ss..
- GAROFOLI R., 1998, *Le privatizzazioni degli enti dell'economia (profili giuridici)*, Giuffrè, Milano.
- GHELARDUCCI F., 1996, *Privatizzazione e servizi pubblici locali*, in *Foro amm.*, 1741 ss.
- GIAVAZZI F., 1996, *Privatizzazioni, liberalizzazione dei mercati e assetto proprietario delle imprese: alcuni falsi dilemmi*, in *Stato e Mercato*, n. 2.
- GIAVAZZI F., PENATI A., TABELLINI G., 1998, *Liberalizzazione dei mercati e privatizzazioni*, Mulino, Bologna.
- GOISIS F., 2004, *Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche*, Giuffrè, Milano.
- IBBA C., 2001, *La tipologia delle privatizzazioni*, in *Giur. comm.*, pag. 464.
- ID., 1992, *Le società "legali"*, Giappichelli, Torino.
- IRTI N., 1993, *Dall'ente pubblico economico alla società per azioni*, in *Rass. Giur. En. Elettr.*
- JAEGER P.G., 1995, *Privatizzazioni, "Public Companies", problemi societari*, in *Giur. comm.*, I, 5 ss;
- ID., 1995, *Privatizzazioni, profili generali*, in *Enc. Giur.*, XXIV, Treccani, Roma.
- LA SPINA A., MAJONE G., 2000, *Lo Stato regolatore*, Bologna.
- LOLLI A., 1992, *I servizi pubblici degli enti locali*, in *Nuova rassegna*, 1543 ss.
- ID., 1994, *Le società a partecipazione pubblica come possibile elemento dell'organizzazione amministrativa*, in *Diritto ed economia*, 105 ss.
- LUCIANI M., 1999, *I controlli sugli eventi previdenziali privatizzati*, in *Prev. For.*, 58.
- MACCHIATI A., 1996, *Privatizzazioni tra economia e politica*, Donzelli, Roma.
- MARASÀ G., 1996, *Fondazioni, privatizzazioni e impresa: la trasformazione degli enti musicali in fondazioni di diritto privato*, in *St. juris*, 1095.
- ID., 1998, *Il punto sulle privatizzazioni nel campo societario*, in *St. juris*, 1317.
- MARCHETTI P.G. (a cura di), 1995, *Le privatizzazioni in Italia*, Giuffrè, Milano;
- MARZUOLI C., 1995, *Le privatizzazioni fra pubblico come soggetto e pubblico come regola*, in *Dir. pubbl.*, p. 393.
- MASSERA A., 1993, *Nuovi aspetti dell'uso delle società per azione con partecipazione pubblica*, in *Studi in onore di V. Ottaviano*, I, Milano, Giuffrè, 551 ss.
- MERUSI F., 2000, *La Corte di Giustizia la golden share all'italiana e il ritardo del legislatore*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, III, 1236.
- McELDOWNEY J.F., 1998, *Public Law*, London, Sweet & Maxwell, 435.
- MINERVINI G., 1994, *Contro il diritto speciale delle imprese pubbliche "privatizzate"*, in *Rivista delle Società*, 740 ss.
- MINISTERO DEL TESORO, 1992, *Libro verde sulle partecipazioni dello Stato*, Roma, 1992;
- MOAVERO MILANESI E., 1995, *Privatizzazioni (diritto comunitario)*, in *Enc. Giur.*, XXIV, Treccani, Roma.

- NAPOLITANO G., 2003, *Pubblico e privato nel diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano.
- NORTH D.C., 1994, *Istituzioni cambiamento istituzionale, evoluzione dell'economia*, Bologna, Mulino.
- OPPO G., 1994, *Diritto privato ed interessi pubblici*, in *Riv. dir. civ.*
- PARDOLESI R., PERNA R., 1994, *Fra il dire ed il fare: la legislazione italiana sulla privatizzazione delle imprese pubbliche*, in *Rivista critica di diritto privato*, 548 ss.
- PARISIO V., 1993, *La gestione dei servizi pubblici locali: Tradizione ed innovazione nel quadro della collaborazione pubblico-privato*, in *Giustizia civile*, II, 495 ss.
- PERNA R., 1994, *Le privatizzazioni fra governo e Parlamento*, in *Quaderni costituzionali*, 321 ss.;
- ID., 1997, *L'eccesso di tutela nella privatizzazione nelle "public utilities"*, Cons. Stato, Sez. I, parere 9 ottobre 1996, n. 2228, in *Giornale di Diritto amministrativo*.
- PICOZZA E., 1995, *I pubblici servizi locali e le loro forme di gestione, con riguardo al regime di diritto comunitario, nazionale e regionale*, in *Nuova rassegna*, 1005 ss.;
- ID., 1996, *Incidenza del Diritto Comunitario (e del Diritto Internazionale) sui concetti fondamentali del diritto pubblico dell'economia*, in *Riv. It. Diritto Pubbl. Comunit.*
- PIOGGIA A., 2001, *La competenza amministrativa. L'organizzazione amministrativa fra specialità pubblicistica e diritto privato*, Giappichelli, Torino.
- PIRAS P., 1996, *Servizi pubblici e società a partecipazione comunale*, Giuffrè, Milano.
- ID., 1994, *Sulla compatibilità della società per azioni a partecipazione comunale con l'ordinamento comunitario*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 17 ss.
- PIZZETTI F., 1984, *La privatizzazione degli enti pubblici*, in *Quad. plur.*, p. 12 e ss.
- PREDIERI A., 1994, *Problemi giuridici delle privatizzazioni*, Giuffrè, Milano
- RENNA M., 1997, *Le società per azioni in mano pubblica. Il caso delle SpA derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici ed aziende autonome statali*, Giappichelli, Torino;
- SINISCALCO D., BARTOLOTTI B., FANTINI M., VITALINI S., 1999, *Privatizzazioni difficili*, Mulino, Bologna;
- SCHLESINGER P., 1995, *La legge sulle privatizzazioni degli enti pubblici economici*, in MARCHETTI P. (a cura di) *Le privatizzazioni in Italia, Saggi Leggi e Documenti*, Giuffrè, Milano.
- TESAURO G., 1996, *Intervento pubblico nell'economia e art. 90, n. 2 del Trattato Ce*, in *Dir. Ue*.
- TEUBNER G., 1998, *After Privatisation? The many autonomies of Private Law*, in *Current Legal Problems*, 393 ss.
- VEIJANOWSKI C., 1988, *Selling the State. Privatisation in Britain*, London.
- VESPERINI G., 1992, *Aspettando le privatizzazioni*, in *Corriere giuridico*, 949 ss.
- VILLATA R., 2000, *Pubblici servizi. Discussioni e problemi*, Giuffrè, Milano.
- WRIGHT V., 1994, *Privatization in western Europe. Pressures, Problems and Paradoxes*, London, Pinter Pub.
- ZANETTI G., ALZONA G., 1998, *Capire le privatizzazioni*, Mulino, Bologna.

- ARMAO G., 1992, *L'intervento finanziario della Regione a sostegno del sistema bancario siciliano, (prime note sulle l. r. siciliana 19 giugno, n. 39, 1991)*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 105 ss.
- ID., 1995, *Le privatizzazioni (annunciate) della Regione Siciliana*, in *Nuove autonomie*, n. 2, 343 ss.
- ARMAO G., MATTA P.L., 1997, *Studi sull'ordinamento delle autonomie locali in Sicilia*, Palermo
- BELLI F., CORVESE C. G., 1994, *Il ruolo dei mediocrediti nel passaggio dalla vecchia alla nuova legislazione*, in AA. VV., *Il Nuovo testo unico sulla normativa bancaria*, Palermo.
- CORSO G., 1983, *Regione Sicilia*, in AA. VV., *La Regionalizzazione*, Archivio Isap II, Milano, Giuffrè, 1591 ss.
- ID., 1996, *Amministrazione e società: armonia o conflitto*, in AA.VV., *L'alba della Sicilia*, Palermo, Sellerio, 141 ss.;
- MAISANO A., 1988, *Le attribuzioni della Regione siciliana in materia di credito e risparmio*, in AA. VV. , *La disciplina ed il controllo del credito nella Regione siciliana*, a cura di Ristuccia, Milano Giuffrè, 90 ss.
- PROVENZANO G., 1993, *Credito in evoluzione. Il settore creditizio siciliano tra gli attuali problemi e le prospettive future di sviluppo*, in *Azienda Sicilia*, n. 7-8, 4 ss.
- RENDA F., 1993 *L'istituzione dell'IRCAC (1963)*, in AA.VV., *Storia della cooperazione siciliana*, Palermo, 421 ss.
- RIGGIO V., 1996, *La nuova Autonomia comincia dall'Europa*, in AA.VV., *L'alba della Sicilia*, cit., 70 ss.
- SALVIA F., 1979, *Enti economici regionali: l'esperienza della Sicilia*, in *Scritti in onore di A. Arena*, V, Milano, Giuffrè, 2355 ss.

SUI PROFILI ECONOMICI DELLE PRIVATIZZAZIONI.

- ALÒ C., ROSA G., 1990 *Il grand gap. Infrastrutture: l'Italia ai margini dell'Europa*, Sipi, Roma.
- BAGNASCO A., 1977, *Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano*, Il Mulino, Bologna., ,
- BAGNASCO A., 1977, *Governare i tempi dell'economia*, in *Impresa e Stato*, n.35. 1996,
- BECATTINI G. (a cura di) 1987, *Mercato e forze locali : il distretto industriale*, Il Mulino, Bologna.,
- BECATTINI G., 1989, *Modelli locali di sviluppo*, Il Mulino, Bologna
- BELLANDI M., 1997, *Le logiche del cambiamento nei distretti industriali*, in VARALDO R., FERRUCCI L., (a cura di) *Il distretto industriale tra logiche di impresa e logiche di sistema*, F. Angeli, Milano.
- BELLINI. N., 1997, *Distretti e sistemi locali di piccole imprese: problemi di politica*, in VARALDO R., FERRUCCI L. (a cura di), *Il distretto industriale tra logiche di impresa e logiche di sistema*, F. Angeli, Milano.

- BIANCHI P., 1991, *Teoria dell'impresa e sviluppo economico*, in D'Antonio M. (a cura di), *Il Mezzogiorno. Sviluppo o stagnazione*, Il Mulino, Bologna
- BIANCHI P., 1995, *Le politiche industriali dell'Unione Europea*, Il Mulino, Bologna.
- BIANCHI P., BELLINI N., 1991, *Public Policies for Local Networks of Innovators*, in *Research Policy*, n.20.
- BRAMANTI A., SENN L., 1997, *Cambiamento strutturale, connessioni locali e governance nei sistemi produttivi territoriali*, in BRAMANTI A., MAGGIONI M.A. (a cura di) *La dinamica dei sistemi produttivi territoriali: teorie, tecniche, politiche*. F. Angeli, Milano.
- BRANCATI R., 1992, *Le incentivazioni alle imprese manifatturiere nelle regioni italiane*, in *Rivista economica del Mezzogiorno*, n.3.
- CENTRO EUROPA RICERCHE – ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE, 1990, *La politica industriale fra Europa e regioni*, Bologna, il Mulino.
- CHIRI S., TRENTO S., 1993, *La politica industriale*, in S. ROSSI (a cura di) *Competere in Europa*, Il Mulino, Bologna.
- DEI OTTATI G., 1986, *Distretto industriale, problemi delle transazioni e mercato comunitario*, in *Economia e politica industriale*, n.51.
- DEL MONTE A., 1991, *Fallimenti del mercato e fallimenti del governo: quale politica per il Mezzogiorno?*, in *Meridiana*, 11-12.
- DEL MONTE A., 1998, *La nuova politica per il Mezzogiorno: dalla centralizzazione allo sviluppo locale incentivato*, in *Economia e politica industriale*, n.100.
- DEL MONTE A., GIANNOLA A., 1997, *Istituzioni economiche e Mezzogiorno*, Nis, Roma.
- GRAZIANI A. (a cura di), 1972, *L'economia italiana dal 1945 ad oggi*, Il Mulino, Bologna.
- GIANNOLA A., 1998, *Le imprese e lo sviluppo: problemi e prospettive nel Mezzogiorno*, in *Rassegna Economica* n.1.
- GRAZIANI A., 1991, *Sulla teoria dello sviluppo economico*, in D'Antonio M., (a cura di), *Il Mezzogiorno. Sviluppo o stagnazione?*, Il Mulino, Bologna.
- GUELPA F., 1997, *Le politiche di intervento nel caso dei settori declinanti*, in NINNI A., e SILVA F., (a cura di), *La politica industriale*, Laterza, Bari-Roma
- HIRSCHMAN A.O., 1958, *The Strategy of Economic Development*, New Haven, Yale University Press, trad. it. *La strategia dello sviluppo economico*, Firenze, La Nuova Italia, 1968.
- HIRSCHMAN A.O., 1977, *A Generalized Linkage Approach to Development, with Speciale Reference to Staples*, in *Economic Development and Cultural Change*, 25, supplemento, trad.it. in A.O. HIRSCHMAN, *Ascesa e declino dell'economia dello sviluppo*, a cura di A.GINZBURG, Rosenberg & Sellicer, Torino, 1983.
- LUTZ V., 1962, *Italy. A Study in Economic Development*. London, Oxford University Press.
- MOMIGLIANO F. (a cura di), 1986, *Le leggi della politica industriale*, Il Mulino, Bologna
- NINNI A., e SILVA F., (a cura di), 1997, *La politica industriale*, Laterza, Bari-Roma
- NOMISMA, 1991, *Strategie e valutazione nella politica industriale*, Milano, F. Angeli.

- NURKSE R., 1953, *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, Oxford, Blackwell
- OCSE, 1993, *Territorial Development and Structural Change. A New Perspective on Adjustment and Reform*, Ocse, Parigi.
- OLSON M., 1982, *The Logic of Collective Action*, Cambridge, Harvard University Press.
- PROSPERETTI L., VARETTO F., 1991, *I differenziali di produttività Nord-Sud*, Il Mulino, Bologna.
- PURPURA A., 1996, *Contesto istituzionale e sviluppo nel Mezzogiorno*, in TANI P.et.al, *L'economia ha un'etica?*, Edizioni RNS, Roma.
- PURPURA A., 1997, *I vincoli alla crescita delle imprese e dei sistemi di imprese nella Sicilia occidentale*, in *Quaderni dell'Istituto di Economia Politica «F.Ferrara»*, Università di Palermo
- PURPURA A., 1999, *Istituzioni e sviluppo economico: i fattori ed i vincoli evolutivi nelle aree depresse del Mezzogiorno*, in *Annali della Facoltà di Economia dell'Università di Palermo*, 1996-99, anni L-LII.
- RAPPORTO BANGEMANN, 1990, *La politica industriale in un contesto aperto e concorrenziale*, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del 16 novembre 1990. (COM)(90)556 final.
- RAPPORTO DELORS, 1993, *Growth Competitiveness, Employment. The Challenges and the Ways Forward into the 21th Century*, (COM)(1993)560.
- RATTI R., 1997, *Lo "spazio attivo": una risposta paradigmatica al dibattito locale-globale*, in BRAMANTI A., MAGGIONI M.A. (a cura di) *La dinamica dei sistemi produttivi territoriali: teorie, tecniche, politiche*. F. Angeli, Milano.
- ROSENSTEIN-RODAN P.N., 1943, *Problems of Industrialization in Eastern and South-Eastern Europe*, in *Economic Journal*, n.53.
- VIESTI G., 1995, *Politiche industriali e territorio*, in *Economia e politica industriale*, 87
- WILLIAMSON O.E., 1975, *Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications*, New York, Free Press
- WILLIAMSON O.E., 1985, *The Economic Institutions of Capitalism*, New York, Free Press; trad. it. *Le istituzioni economiche del capitalismo*, F. Angeli, Milano.

INDICE

<i>INTRODUZIONE di Filippo Salvia</i>	pag. 3
<i>PREFAZIONE</i>	pag. 6
<i>Cap.1 GLI SVILUPPI NORMATIVI DELLE PRIVATIZZAZIONI IN ITALIA E NELLA REGIONE SICILIANA</i>	pag. 10
<i>Cap. 2 LE IMPRESE PUBBLICHE REGIONALI NELLA PROSPETTIVA DELLA PRIVATIZZAZIONE.</i>	pag. 37
<i>Cap. 3 LE PRIVATIZZAZIONI DELLE IMPRESE PUBBLICHE NELLA REGIONE SICILIANA: UNA VALUTAZIONE.</i>	pag. 74
APPENDICE NORMATIVA E SCHEDE	pag. 82
BIBLIOGRAFIA	pag. 90